CODICE

D' INSTRUZIONE E PROCEDURA CRIMINALE DI NAPOLEONE

PRIMA EDIZIONE SICILIANA

Esatta ed accurata, con le citazioni ad ogni articolo delle Leggi Francesi.

VOL. I.

IN PALERMO

Dalla Tipografia di Francesco Abbate.

1814.

PREFAZIONE.

Per poter dare alla Francia una buona Legislazione abbisognava che i progressi dei lumi e la forza delle circostanze facessero generalmente sentire la necessità di sostituire alla bizzarra e confusa mescolanza di Leggi, e costumi gauli, romani, gotici, e francesi, tutte incoerenti e spesso contradittorie un sistema completo di Leggi omogenee in armonia coll' attuale stato di civilizzazione. Era d' uopo che il sovrano potere confidato fosse ad un Monarca d' un genio molto profondo per scoprire i veri principj dell' ordine sociale, e per tirarne delle giuste conseguenze; vasto per illuminare e diriger l' opinion pubblica, potente per vincere le resistenze, e i pregiudizi, e dotato di un carattere molto magnanimo per preferire il regno delle Leggi all' assoluto.

I tempi sono arrivati; gli avvenimenti che hanno preceduto ed accompagnato la rivoluzione, hanno reso più sensibili i vizj dell' antiche Leggi: Napoleone il Grande ha preso le redini dell' Impero, e già il Codice Napoleone, quelli di Commercio e di Proce-

dura civile sono in piena attività ; i Codici criminali saranno ben tosto in vigore. Allorchè le altre parti della Legislazione saranno disposte sull' istesse basi e sul medesimo piano, la legislazione francese sarà la più metodica e la più perfetta che giammai abbia esistito.

Sarebbe superfluo di annoverare quì i diversi miglioramenti che le nostre Leggi civili hanno provato; non hanno elleno penetrato d' ammirazione l' Europa intera? . . . Ma siami permesso di fare osservare che i progressi della Legislazione criminale sono ancora stati più rapidi.

Non sono trent' anni in vero che poco differivano le formalità criminali da quelle dell' inquisizione. Una procedura segreta e misteriosa copriva con velo funesto l' imputazioni che si portavano contro l' accusato e e rendeva la sua giustificazione estremamente difficile. La teoria fallace delle prove legali, che faceva provare ai veri colpevoli un sì gran numero di sorti favorevoli, esponeva l' innocenza a dei pericoli imminenti. I magistrati incaricati di pronunziare Sovranamente sulla libertà, la vita, e l' onore dei Cittadini, erano privi di vedere, sentire, ed interrogare loro stessi i testimonj, si trovavano indotti a giudicare sulla fede dell'

uffiziale di Giustizia, che bene o male aveva compilato le informazioni. L'accusato non aveva neppure la garanzia, che gli procura l'occhio vigilante del pubblico. Profanando la qualità del suo ministero, il giudice associava in qualche maniera i carnefici alle sue auguste funzioni per strappare per mezzo di torture, e di orribile tormento delle confessioni, che erano messe nell' ordine dei mezzi legittimi di prove. Simile al fulmine, che brilla e distrugge a un tempo stesso, un processo criminale non era conosciuto dal pubblico che per mezzo delle sentenza, che colpiva o colla morte, o coll' ignominia il disgraziato che ne era l'oggetto. Nulla in fine eguagliava la barbaria delle formalità, se non che l'arbitrario, ed atrocità delle pene. Quelle che furono applicate in certe circostanze avrebbero fatto orrore ai Cannibali (1).

Ma oggi la legislazione criminale essendo considerata con ragione come il vero legame della società, il legislatore si è mostrato non meno attento a garantire a chiunque la sua libertà, il suo onore, e la sua vita, che

---

(1) Il supplizio di Damien ec.

a mantenere la sicurezza pubblica. Sotto questa veduta non ha conferito il diritto di punire a un uomo solo, per paura che il giudice non divenisse più formidabile della legge. Ma egli è diviso il potere d'istruire, di giudicare, in modo, che nessuno possa abusarne. Così nei casi ordinarj, e secondo il diritto comune la prevenzione per un delitto è stata attribuita al Tribunale di prima istanza, il mettere in stato d'accusa alla Corte Imperiale, la prova al Giury, *e la condanna ai Magistrati delle Corti d'assise.*

Perchè nessun colpevole sfugga all'azione pubblica, il Legislatore ha messo un gran numero di funzionarj a ricercare, e procedere contro i delitti sotto la sorveglianza, e direzione del Procuratore Generale.

Ai segreti intrighi che alcune volte si vedono formare fino nel Santuario della giustizia, oppone la pubblicità dell'esame e del giudizio.

L'istruzione vocale, e le questioni che si fanno tra i testimonj, e l'accusato hanno per oggetto d'approfondire le circostanze di fatto, e di schiarire tutti i dubbj, di dissipare ogni equivoco, e produrre l'evidenza.

La società e le parti troveranno una garanzia respettiva contro le prevenzioni nell' istituzione del Giury, *e nella facoltà di ri-*

cusare quelli dei quali si teme la debolezza, la parzialità, o l'ingiustizia.

Le formalità sono veramente numerose, ma sono sotto il salvaguardia della Legge, giacchè secondo le osservazioni profonde dell' immortale autore dello Spirito delle Leggi *esse devono aumentare in ragione del caso, che si fa della fortuna, della vita, e della libertà.*

La scala delle pene è graduata con una proporzione ammirabile in ragione della natura, e gravità dei delitti.

Si vede finalmente esaminando accuratamente le disposizioni di questi due Codici, che il legislatore nulla ha negligentato perche l' accusato sia nell' istesso tempo perseguitato, e protetto, che ha messo l'istessa sollecitudine a favorire l' accusa e la difesa, lo sviluppo dei mezzi giustificativi, e di quelli di prova, che ha provvisto con egual saviezza alla garanzia sociale, e alla sicurezza individuale. La parola libertas *scritta anticamente sulle porte d' una prigione parve ad alcune persone rinchiudere una burla crudele, o un contro senso ridicolo, mentre che alcuni osservatori più riflessivi trovarono in questa iscrizione un pensiero giusto e profondo espresso con un ammirabile laconismo; Tradussero essi questa parola con*

una sentenza: bisogna che i perturbatori dell'ordine pubblico siano repressi, perchè i Cittadini possono liberamente godere de' loro diritti. *Secondo la medesima idea si potrebbero considerare le leggi criminali, come il vero* codice della libertà civile. *Cosa è infatti la libertà civile, se non se la facoltà di fare tutto ciò, che non è proibito dalle leggi, di non essere esposto ad alcun altro gastigo, che a quelli decretati dalle medesime, nei casi che hanno previsto, e la certezza che gli altri membri della Società saranno contenuti negli stessi limiti riguardo a noi. Le leggi che determinano invariabilmente le azioni da riprendersi che graduano le pene, che regolano il modo di prova. Le formalità d'instruzione, e di giudizio costituiscono dunque essenzialmente la libertà civile: e non si può sapere se un popolo è più o meno libero, che apprezzando il merito, il grado di perfezione delle sue leggi criminali, e sopratutto verificando se l'esecuzione costante di queste Leggi è sufficientemente garantita.*

Faremo osservare in quest'occasione una gran differenza tra la Legislazione civile, e là criminale, considerate nei loro rapporti coll'ordine morale e politico. E senza dubbio ben importante che la legge civile, to-

stochè ella è rivestita delle forme costituzionali, sia puntualmente eseguita; che ella sia l' istessa per tutti i cittadini, e per le diverse regioni di questo vasto Impero; e uno dei più gran vantaggi della nuova legislazione consiste evidentemente ad aver sostituito delle regole generali a quelle leggi connesse, a quegli Statuti locali, che rendevano le provincie, qualche volta anche le comuni, straniere le une all' altre, e che davano luogo colle loro opposizioni e contrarietà a delle difficoltà innumerabili. Ma la maggior parte delle leggi civili non sono legate in una maniera ben essenziale alla prosperità dell' Impero; cioè che esse possono subire dei cambiamenti e delle modificazioni senza che l' ordin pubblico ne risenta la più leggera scossa. Così per esempio si sarebbe potuto ristabilire la regola paterna paternis *o sostituire la rappresentazione per testa alla rappresentazione per stipite, estendere, o restringere la porzione disponibile, cambiare la forma dei diversi contratti, il numero dei testimonj istrumentarj, il tempo necessario per prescrivere ec. senza che questi diversi cambiamenti avessero avuto un influenza sensibile nè sulla sicurezza, nè sull' ordine, nè sulla prosperità pubblica. E tutt' altro delle leggi criminali: non se ne può*

snaturare le formalità, le prove, la giurisdizione, indebolirne nè aggravar le pene senza nuocere più o meno all' economia dell' ordine sociale, o alla sicurezza degl' Individui, ad un punto che semplici modificazioni possono avere le più funeste conseguenze. Andiamo più avanti: l' infrazione di una legge civile può cagionare un certo pregiudizio, ma è egli paragonabile a quello che porterebbe la violazione di una legge criminale l' assoluzione d' un gran colpevole, la condanna e il supplizio d' un innocente?... Non altro bisogna per far considerare il miglioramento delle leggi criminali come uno dei più gran benefizj del legislatore,

Questo benefizio sarebbe non ostante assolutamente illusorio, se queste leggi fossero mal osservate per difetto di quelli che sono incaricati di metterle in esecuzione, se gli officiali di polizia giudiciaria, posti all' ingresso della carriera mancassero di vigilanza, di capacità, od' istruzione, i giurati di zelo e di spirito pubblico, i magistrati superiori di lumi, di sagacità, e di virtù. Allorquando Anacarsi paragonava le leggi di Solone a delle tele di ragno, che non ritenevano che dei moscerini, e che delle mosche più grosse stracciavano, faceva meno la critica delle leggi, che la censura dei magi-

strati d' Atene: giachè l' impunità dei gran colpevoli accusa sempre la debolezza o la corruzione della magistratura. Ma le leggi nuove hanno prevenuto questo abuso dannoso, collo stabilire una savia gerarchia, una sorveglianza salutare ed una felice emulazione tra le differenti classi dei magistrati.

Ma conchiuderemo col riportare il voto espresso dal Sig. Conte Treilhard, nel discorso, che egli pronunziò, presentando al Corpo Legislativo i primi capitoli del secondo libro del Codice d' istruzione criminale. " ,, Possino tutti quelli ai quali sarà confidata ,, l' esecuzione di queste Leggi, penetrarsi fortemente di tutta l' importanza ,, delle loro funzioni! Possino essi assicurare ,, ai loro concittadini colla loro attività, e ,, colla loro prudenza una felice tranquillità, primo oggetto delle Leggi criminali, ,, come ella è il primo oggetto della Società! ,,

CODICE

D'INSTRUZIONE CRIMINALE

ARTICOLO PRIMO.

Possono agire per l'applicazione delle pene soltanto quei Funzionarj ai quali dalla legge è stato privativamente accordato questo diritto.

L'azione per le refezioni dei danni cagionati da qualunque delitto o contravvenzione può esercitarsi da tutti quelli, che hanno sofferto questi danni.

Vedansi gli articoli 4. 5. e 6. del Codice del 3. Brumifero anno 4. (*)

2. L'azione pubblica per l'applicazione della pena si estingue colla morte dell'imputato.

(*) S'indicheranno sotto ciascheduno articolo del Codice gli articoli della legge del 4. Brumifero anno 4. per facilitare l'approssimazione e la comparazione della nuova legislazione con la presente.

L' azione civile per la refezione dei danni può esercitarsi tanto contro l' incolpato, che contro quelli che lo rappresentano.

Ambedue queste azioni si estinguono col mezzo della prescrizione secondo le regole stabilite nel libro II. tit. VII. cap. V. della *Prescrizione*.

Ved. gli articoli 7. 9. *e* 10. *del Codice* 3. *brumifero*.

3. L' azione civile può essere intentata nel medesimo tempo, ed avanti gl' istessi giudici, che conoscono dell' azione pubblica.

Ella può ancora essere promossa separatamente: in questo caso n' è sospeso l' esercizio fino a tanto che non sia stato pronunziato definitivamente sopra l' azione pubblica intentata prima, o mentre pendeva il giudizio intorno all' azione civile.

Ved. l' artic. 8. *del Cod. del* 3. *brumifero an.* 4.

4. La rinunzia all' azióne civile non può impedire, nè sospendere l' esercizio dell' azione pubblica.

*Ved. l' art.*93. *del Cod. del* 3. *brumifero e l' art.* 2046. *del Cod. Nap.*

5. Ogni Francese, che siasi reso colpevole fuori del territorio Francese di attentato alla sicurezza dello Stato, di aver contrafatti i Sigilli dello Stato, le monete nazio-

nali in corso, le carte nazionali, i biglietti di banco autorizzati dalle legge potrà essere ricercato, giudicato, e punito in Francia secondo le disposizioni delle leggi Francesi.

6. Questa disposizione potrà essere estesa ai forestieri, i quali essendo autori, o complici degli stessi delitti fossero arrestati in Francia, o de' quali il Governo ottenesse la consegna da un'altro Stato.

Ved. gli art. 12. e 13. del Cod. del 3. brumifero.

7. Ogni Francese, che siasi reso colpevole fuori del territorio dell' Impero di un delitto contro un Francese, potrà al suo ritorno in Francia essere ricercato, se non ne sia stato ricercato, e giudicato in paese straniero, e se il Francese offeso si rende querelante contro di lui.

Ved. l' art. 17. del Cod. del 3. brumifero an. 4.

CAPITOLO I.

Della polizia giudiciaria.

8. La polizia giudiciaria ricerca i delitti di ogni genere, e le contravvenzioni, ne rac-

coglie le prove, ne trasmette gli autori ai tribunali incaricati di punirli.

Ved. l' art. 2. del Codice del 3. brumajero.

9. La polizia giudiciaria è esercitata sotto l' autorità delle Corti Imperiali, e secondo le distinzioni, che saranno stabilite;

Dalle guardie campestri, e dalle guardie de' boschi.

Dai Commissarj di Polizia.

Dai Maires, e loro aggiunti.

Dai Procuratori Imperiali, e loro sostituti,

Dai Giudici di Pace,

Dagli uffiziali di Gendarmeria,

Dai Commissarj Generali di Polizia,

E dai Giudici instruttori.

Ved. gli art. 21. e 25. del Cod. 3. brumaj. an. 4.

10. I Prefetti dei Dipartimenti, ed il Prefetto di polizia di Parigi potranno fare per loro stessi, ovvero ricercare gli uffiziali di Polizia giudiciaria, ciascuno in ciò, che lo concerne, di fare tutti gli atti necessarj per verificare i delitti, e contravvenzioni, e di trasmetterne gli autori ai tribunali incaricati di punirli, conforme al prescritto di sopra nell' articolo 8.

CAPITOLO II.

Dei Maires e loro Aggiunti, e dei Commissarj di Polizia.

11. I Commissarj di Polizia, o nelle comuni, ove non ve ne sono, li Maires, ed in loro mancanza i loro aggiunti ricercheranno le contravvenzioni di polizia, anche quelle, che sono sotto la vigilanza delle guardie dei boschi, e campestri, rispetto alle quali essi saranno competenti, e vi sarà luogo a prevenzione.

Riceveranno i rapporti, le denunzie, e le querele che saranno relative alle contravvenzioni di polizia.

Trascriveranno nei processi verbali, che formeranno a tale effetto, la natura e le circostanze delle contravvenzioni, il tempo e luogo, cui saranno state commesse le prove, o indizj a carico di quelli, che ne saranno presunti colpevoli.

Ved. gli artic. 28. 29. *del Codice de'* 3. *brumifero.*

12. Nelle comuni divise in più circondarj i Commissarj di Polizia eserciteranno queste funzioni in tutta l'estensione della comune, ove sono stabiliti, senza potere

allegare, che le contravvenzioni sono state commesse fuori del circondario particolare a cui sono addetti.

Questi circondarj non limitano, nè circoscrivono i loro rispettivi poteri, ma indicano solamente i termini, nei quali ciascuno d' essi è più specialmente tenuto ad un' esercizio costante, e regolare delle sue funzioni.

Ved. Art. 32. *del Cod. del* 3. *brumifero.*

13. Allorchè uno dei Commissarj di polizia d' una stessa comune si troverà legittimamente impedito, quello del circondario vicino è tenuto di supplire alle di lui veci, senza che possa ritardare il servizio, per il quale sarà richiesto, sotto il pretesto, che egli non è il più vicino al Commissario impedito, o che l' impedimento non è legittimo, o non provato.

Ved. gli Articoli 33. *e* 34. *del Cod.* 3. *brumifero.*

14. Nelle comuni, in cui non vi è che un Commissario di Polizia, s' egli è legittimamente impedito, il Maire, o in mancanza di questo, l' aggiunto del Maire ne farà le veci finchè dura l' impedimento.

Ved. l' Art. 35. *del Codice del* 3. *brumifero.*

15. I Maires, o loro aggiunti rimetteran-

no all' uffiziale, il quale esercita le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale di Polizia, tutte le carte, ed indizj dentro tre giorni al più tardi, compreso quello nel quale avranno riconosciuto il fatto, per cui hanno proceduto.

Ved. l' Art. I. della Legge del 27. ventoso an. 8.

CAPITOLO III.

Delle guardie campestri, e de' boschi.

16. Le guardie campestri, e le guardie de' boschi*, considerate come uffiziali di Polizia giudiciaria, sono incaricate di ricercare, ciascuno nel territorio, al quale saranno addetti, i delitti, e le contravvenzioni di Polizia, colle quali siasi attentato alle proprietà rurali, e de' boschi.

Essi formeranno dei processi verbali all' effetto di verificare la natura, le circostanze, il tempo, il luogo del delitto, e delle contravvenzioni, come pure le prove ed indizj, che avranno potuto raccogliere.

Ricercheranno le cose portate via nel luogo ove saranno state trasportate, e le metteranno sotto sequestro: ciò non ostan-

te essi non potranno introdursi nelle case, nei laboratorj, edifizj, corti adjacenti, e recinti, se non in presenza o del Giudice di pace, o suo supplente, o del Commissario di Polizia, o del Maire del luogo, o del suo aggiunto, ed il processo verbale, che dovrà esserne formato, sarà sottoscritto in presenza di quello, dal quale sarà stato fatto.

Arresteranno, e condurranno avanti il Giudice di pace, o avanti il Maire ogn'individuo che abbiano sorpreso in flagrante, o che sarà denunziato dal clamore pubblico allorchè il delitto porti seco la pena di carcere, o una più grave.

A tale effetto si faranno dare mano forte dal Maire, o dall'aggiunto del Maire del luogo, il quale non potrà ricusarlo.

Ved. l'Art. 4. del Cod. del 3. brumifero anno.

17. Le guardie campestri, e de'boschi sono come gli ufficiali di Polizia giudiziaria sotto la vigilanza del Procuratore Imperiale senza pregiudizio della loro subordinazione, rispetto ai loro superiori nell'amministrazione.

Ved. l'Art. 23. della legge del 3. Brumajo.

18. Le guardie de'boschi dell'ammini-

strazione, delle comuni, e de' pubblici stabilimenti trasmetteranno i loro processi verbali al conservatore, inspettore, e sotto inspettore de' boschi dentro il termine fissato nell' articolo 15.

L' uffiziale, che avrà ricevuta la relazione giurata, sarà tenuto dentro otto giorni darne avviso al Procuratore Imperiale.

Ved. gli art. 42. 43. 45. del Cod. del 3. brumajo.

19. Il conservatore, ispettore, e sotto ispettore farà citare gl' incolpati, o le persone civilmente responsabili avanti il tribunale correzionale.

20. I processi verbali delle guardie campestri delle comuni, e quelli delle guardie campestri de' boschi de' particolari, saranno, quando si tratti di semplici contravvenzioni, trasmessi da loro, dentro il termine stabilito nell' articolo 15. al Commissario di Polizia della Comune, capo luogo della giustizia di Pace, o al Maire nelle comuni, in cui non risieda un Commissario di Polizia, e quando si tratterà di un delitto punibile con pena correzionale, saranno trasmessi al Procuratore Imperiale.

Ved. gli Art. 54. 44. del Cod. del 3. brumajo.

21. Se il processo verbale ha per oggetto

una contravvenzione di Polizia, sarà provveduto dal Commissario di Polizia della comune capo-luogo della giustizia di pace, dal Maire o in sua mancanza dall' aggiunto del Maire nelle Comuni in cui non risieda un Commissario di polizia, conforme sarà fissato nel 1. capitolo lib. 2. del presente Codice.

CAPITOLO IV.

Dei Procuratori Imperiali, e loro sostituti.

SEZIONE I.

Della competenza dei Procuratori Imperiali relativamente alla Polizia giudiciaria.

22. I Procuratori Imperiali sono incaricati di ricercare, e perseguitare tutti i delitti la cognizione dei quali appartiene ai tribunali di polizia correzionale, o alle Corti speciali, o alle Corti d' *Assise*.

Ved. l' art. 48. del Codice del 3. brumajo, e l' art. 3. della legge del 7. piovoso an. 9.

23. Sono egualmente competenti per adempire alle funzioni delegate nell' articolo precedente il Procuratore Imperiale del luogo

ove è stato commesso il delitto, quello della residenza dell' incolpato, e quello del luogo in cui il prevenuto potrà esser trovato.

Ved. gli art. 76. 77. 78. e 79. del Codice del 3. brumajo.

24. Queste funzioni quando si tratti di delitti correzionali, o di competenza di una Corte commessi fuori del territorio francese nei casi enunciati negli articoli 5. 6. e 7. saranno adempite dal Procuratore Imperiale del luogo, ove l' incolpato potrà esser trovato, o da quello della sua ultima residenza conosciuta:

Ved. l' Art. 80. del Cod. del 3. brumajo.

25. I Procuratori Imperiali, e ogni altro uffiziale di Polizia giudiciaria avranno nell' esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

Ved. l' Art. 49. del Codice del 3. Brumajo.

26. Le veci del Procuratore Imperiale, saranno in caso d' impedimento, fatte dal suo sostituto, o se ne ha più d' uno dal più anziano.

Se non ha sostituto, da un Giudice destinato a quest' effetto dal Presidente.

Ved. gli Articoli 51. 52. e 54. del Cod. del 3. brumajo.

27. I Procuratori Imperiali saranno tenuti subito, che i delitti perverranno alla lo-

ro conoscenza di darne avviso al Procuratore generale presso la Corte Imperiale, e di eseguire i suoi ordini relativamente a tutti gli atti di Polizia giudiciaria.

28. Essi provvederanno alla spedizione, alla notificazione, ed all'esecuzione degli ordini, che saranno dati dal Giudice istruttore secondo le regole che saranno stabilite in appresso nel capo dei giudici istruttori.

Ved. l' Art. 22. della Legge del 7. piovoso an. 9.

SEZIONE II.

Maniera con cui procedono i Procuratori Imperiali nell' esercizio delle loro funzioni.

29. Ogni autorità costituita, ogni funzionario, o uffiziale pubblico, che nell' esercizio delle sue funzioni acquisterà conoscenza di qualche delitto correzionale o di competenza di una Corte, sarà tenuto di darne subito avviso al Procuratore Imperiale presso il tribunale, nella giurisdizione del quale sarà stato commesso questo delitto, o nella quale potrebbe trovarsi il prevenuto, e di trasmettere a questo Magistrato tutti gl' indizj, processi verbali, ed atti, che gli sono relativi.

Ved. l' Art. 83. del Cod. del 3. brumajo.

30. Ogni persona, che sarà stata testimone d'un attentato sia contro la sicurezza pubblica, sia contro la vita, o la proprietà d' un' individuo, sarà similmente tenuta di darne avviso al Procuratore Imperiale tanto del luogo del delitto, quanto del luogo in cui potrà esser trovato il prevenuto.

Ved. l' Art. 87. del Cod. del 3. brumajo.

31. Le denunzie saranno fatte dai denunziatori, o da persone munite di procura speciale, o dal Procuratore Imperiale, se n' è richiesto. Saranno sempre sottoscritte in ciascun foglio dal Procuratore Imperiale, dai denunziatori, o dalle persone specialmente munite di procura.

Se i denunziatori, o i loro procuratori non sanno, o non vogliono sottoscriversi, ne sarà fatta menzione.

La procura rimarrà sempre annessa alla denunzia, ed il denunziatore potrà farsi rilasciare, però a sue spese, una copia della sua denunzia.

Ved. gli Art. 88. 90. e 91. del Codice del 3. brumajo.

32. Ogni qualvolta il reo sia sorpreso nell'atto di commettere il delitto, allorchè il fatto sia di natura da meritare una pena afflittiva, o infamante, il Procuratore Impe-

riale si trasporterà nel luogo, senza alcun ritardo, per ivi formare gli opportuni processi verbali all'effetto di verificare il corpo del delitto, il suo stato, lo stato dei luoghi, e per ricevere le dichiarazioni dalle persone, che fossero state presenti, o che avessero degli indizj da somministrare.

Il Procuratore Imperiale darà avviso di tale accesso al Giudice istruttore, senza che però sia questi obbligato ogni volta di aspettarlo per procedere nel modo indicato nel presente capo.

Ved. l' Art. 102. *del Cod. del brumajo.*

33. Il Procuratore Imperiale potrà ancora, nel caso dell' articolo precedente esaminare nel suo processo verbale i parenti, vicini, o domestici, i quali possono presumersi in stato di dare degli schiarimenti intorno al fatto: riceverà le loro dichiarazioni, che essi sottoscriveranno; le dichiarazioni ricevute in conseguenza del presente articolo, e dell' articolo precedente saranno sottoscritte dalle parti, e in caso di rifiuto, ne sarà fatta menzione.

Ved. l' Art. 105. *e* 106. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

34. Egli potrà proibire, che nessuno esca dalla casa, o si allontani dal luogo fino a che non sarà chiuso il suo processo verbale;

Ogni contravventore a questa proibizione sarà, se potrà essere arrestato, posto nella casa di arresto: sulle conclusioni del Procuratore Imperiale, e dopo che il contravventore sarà stato inteso, e citato il Giudice istruttore pronunzierà la pena incorsa per la contravvenzione in contumacia, e se il contravventore non comparisce, sarà pronunziata la detta pena senza altra formalità, o dilazione, senza che possa appellare, o rendersi opponente.

La pena non potrà eccedere dieci giorni di carcere, e 100. franchi d' ammenda.

Ved. l' Art. 106. del Cod. del 3. brumajo.

35. Il Procuratore Imperiale s' impossesserà delle armi, o di tutto ciò, che potrà credersi aver servito, o essere stato destinato a commettere il delitto, come pure di tutto ciò, che comparisce esserne stato il prodotto, infine di tutto ciò, che potrà servire nella manifestazione della verità: egli interpellerà il prevenuto di dare le sue spiegazioni intorno alle cose, di cui siasi preso possesso, e che gli saranno presentate: egli formerà di tutto processo verbale, il quale sarà sottoscritto dal prevenuto, o sarà fatta menzione del suo rifiuto.

36. Se la natura del delitto è tale, che possa verosimilmente acquistarsene la prova

col mezzo di carte, documenti, ed effetti, di cui il prevenuto fosse in possesso, il Procuratore Imperiale si trasporterà subito nel domicilio dell' incolpato, per ivi fare la perquisizione degli oggetti, che giudicherà utili alla manifestazione, della verità.

Ved. l' Art. 126. del Cod. 8. Brumajo.

37. Se esistono nel domicilio del reo delle carte o effetti, che possono servire di convinzione o giustificazione dei passi del Procuratore Imperiale ne formerà processo verbale e sequestrerà le predette carte o effetti.

Ved. l' Art. 127. del Cod. del 3. Brumajo.

38. Gli oggetti sequestrati verranno chiusi e sigillati, se può eseguirsi; e se non vi si può scrivere sopra, saranno posti in un vaso o in un sacco, su cui il Procuratore Imperiale affiggerà da un lato un pezzo di carta, che imprimerà col suo sigillo.

Ved. gli art. 131. e 132. del Cod. del 3. Brumajo.

39. Le prescritte operazioni dai precedenti articoli, saranno fatte in presenza del reo, se è arrestato; e se non vuole assistervi, alla presenza di chi avrà special commissione da esso di assistervi per lui. Gli oggetti gli saranno posti sotto gli occhi affinchè possa riconoscerli e contrassegnarli, se ciò può far-

si; e nel caso di rifiuto ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Ved. gli art. 128. *e* 129. *del Cod.* 3. *Brumajo*.

40. Il Procuratore Imperiale nel summentovato caso di flagrante delitto, ed allorchè il fatto sarà di natura da meritare pena afflittiva o infamante, farà arrestare gli accusati presenti, contro i quali esistessero de' gravi indizj.

Se l'accusato non è presente, il procuratore Imperiale emanerà un ordine acciò comparisca davanti a lui, e quest' ordine si chiama *mandato di accompagnamento*.

La sola denunzia non constituisce una sufficiente presunzione per rilasciare un tal ordine contro un individuo che ha il suo domicilio.

Comparso che sia; il Procuratore Imperiale comincierà subito ad interrogarlo.

Ved. gli art. 62. 64. *e* 97. *del Cod. del* 3. *Brumajo*.

41. Il delitto che si commette sull' atto, o che è stato commesso è un delitto flagrante.

Sarà anche riputato flagrante delitto il caso in cui il reo è additato dalla pubblica voce, e fama, e quello in cui addosso ad esso saranno trovati effetti, armi, instrumenti o carte, che possano far presumere esser-

n' egli autore o complice, purchè ciò avvenga in un tempo prossimo al commesso misfatto.

Ved. l' Art. 63. del Cod. del 3. Brumajo.

42. I processi Verbali del Procuratore Imperiale in esecuzione de' precedenti articoli saranno fatti e formati in presenza o con la sottoscrizione del Commissario di Polizia della comunità dove è stato commesso il delitto, o del Maire o del suo aggiunto o di due cittadini domiciliati nell' istessa comunità.

Potrà non ostante il Procuratore Imperiale formare i processi verbali senza l' assistenza dei testimonj, quando non è possibile l' averne.

Ogni pagina del processo verbale, sarà firmata dal Procuratore Imperiale e dalle persone, che vi si saranno trovate presenti. In caso di negativa per parte di queste, oppure non sappiano scrivere, ne sarà fatta menzione.

Ved. gli articoli 48 e 112. e seg. del Codice del 3 brumajo.

43. Il Procuratore Imperiale si farà accompagnare, se vi è bisogno, da persone credute capaci per la loro arte o professione, di comprendere la natura del delitto di cui si tratta.

Ved. l' Art. 103. del Cod. del 3. brumajo.

44. Se poi vi è questione di una morte violenta, la causa della quale sia ignota o sospetta, il Procuratore Imperiale si farà assistere da uno o due medici o chirurghi, che faranno il loro rapporto sulle cagioni di detta morte e sullo stato del cadavere.

Le persone chiamate nel caso del presente articolo e del precedente, presteranno davanti il Procuratore Imperiale il giuramento di fare il loro rapporto, ed esternare il proprio parere sul loro onore e coscienza.

Ved. l' Art. 104. del Cod. del 3. brumajo.

45. Verranno senza dilazione trasmessi dal Procuratore Imperiale al Giudice d' instruzione i processi verbali, atti, documenti ed istrumenti presi o sequestrati in conseguenza de' precedenti articoli, affine di procedervi, come vien detto al capitolo de' Giudici d' instruzione, frattanto il reo resterà in mano della giustizia *in stato di mandato di accompagnamento.*

Ved. l' Art. 144. del Cod. del 3. brumajo.

46. Le facoltà attribuite come sopra al Procuratore Imperiale pel caso di flagrante delitto, avranno luogo ogni volta, che trattandosi di un delitto anche non in flagrante commesso nell' interno di una casa, il capo di essa farà istanza al Procuratore Imperiale di contestarlo.

47. Fuori de' surriferiti casi negli articoli 32. e 46., il Procuratore Imperiale instruito da una denunzia o da qualunque altro mezzo, essere stato commesso nel suo circondario un delitto, e che la persona supposta colpevole trovasi nel suo circondario, sarà obbligato invitare il Giudice d' instruzione a volere ordinare, che sieno prese le opportune informazioni ed anche, che si porti se lo è necessario sulla faccia de' luoghi per formarvi i processi verbali, che sono d'uso come si enuncierà nel capitolo de' Giudici d' instruzione.

CAPITOLO V.

Degli uffiziali di polizia ausiliarj del Procuratore Imperiale.

48. I Giudici di pace; gli ufiziali della giandarmeria, i Commissarj generali di polizia, riceveranno le denunzie dei delitti commessi ne' luoghi dove esercitano le respettive funzioni.

Ved. artic. 3. 4. *e* 5. *della legge del* 7. *piovoso an.* 9.

49. Nel caso di fragrante delitto, o nel caso d' istanza per parte del capo di una

casa, formeranno i processi verbali, sentiranno le dichiarazioni dei testimonj, faranno le visite ed altri atti, che sono ne' sovrespressi casi di competenza de' Procuratori Imperiali; e tutto nelle forme e regole stabilite nel Capitolo dove si parla *dei suddetti Procuratori Imperiali*.

50. I Maires, e loro aggiunti, ed i Commissarj di Polizia, riceveranno ugualmente tutte le denunzie e querele, e faranno gli atti, riportati nel precedente articolo, conformandosi all' istesse regole.

51. Nel caso di concorrenza tra i Procuratori Imperiali e gli uffiziali di polizia summentovati ne' precedenti articoli, il Procuratore Imperiale compilerà gli atti attribuiti alla Polizia giudiciaria, e se sarà stato prevenuto, potrà continuare la procedura, oppure autorizzare l' ufiziale, che l' ha incominciata, a continuarla.

52. Esercitando il Procuratore Imperiale il suo ministero ne' casi indicati negli articoli 32. e 46. potrà, se lo crede necessario, incaricare un' uffiziale di polizia ausiliaria di quella porzione degli atti che sono di sua competenza.

Ved. l' Art. 14. della legge del 7. piovoso an. 9.

53. Gli ufiziali di Polizia ausiliaria in-

vieranno al più presto le denunzie, i processi verbali, ed altri atti da essi fatti nei casi di lor competenza, al Procuratore Imperiale, che sarà obbligato ad esaminare immediatamente le loro procedure, e mandarle con gl'indizj e lumi, che crederà opportuni al Giudice d'instruzione.

54. Ne' casi di querele o denunzie di delitti o disordini fuori di quelli, che direttamente sono incaricati di contestare, gli ufiziali di polizia giudiciaria invieranno senza perdita di tempo al Procuratore Imperiale le denunzie ad essi fatte, ed il Procuratore Imperiale le trasmetterà al Giudice d'instruzione col suo requisitorio.

CAPITOLO VI.

De' Giudici d' instruzione.

SEZIONE PRIMA.

Del Giudice d' instruzione.

55. Vi sarà in ciaschedun circondario comunale un Giudice d'instruzione, che sarà scelto da S. M. tra i Giudici del tribunale civile per tre anni. Potrà restare in tal po-

sto per maggior tempo, e risiederà inoltre ne' giudizj degli affari civili, secondo il rango della sua anzianità.

56. Sarà stabilito un secondo Giudice d' instruzione nei circondarj dove potrebbe essere necessario; e questi similmente sarà membro del tribunale civile.

Vi saranno in Parigi sei Giudici d' instruzione.

Ved. Art. 22. del Cod. del 3. brumajo.

57. Questi Giudici resteranno in quanto alle funzioni di Polizia giudiciaria sotto la vigilanza del Procuratore Imperiale.

58. Nelle città in cui evvi un Giudice d' instruzione, se è assente o ammalato o in altra guisa impedito, il tribunale di prima istanza nominerà uno de' suoi Giudici per farne le veci.

SEZIONE II.

Funzioni del Giudice d' instruzione.

PRIMA DISTINZIONE.

Del caso di fragrante delitto.

59. Il Giudice d' instruzione in tutti i casi riputati di fragrante delitto, può fare direttamente e da se stesso tutti gli atti attribuiti al Procuratore Imperiale, conformandosi alle regole stabilite nel Capitolo *de' Procuratori Imperiali, e loro sostituti*: può il Giudice d' instruzione richiedere la presenza del Procuratore Imperiale; senza alcun ritardo però delle operazioni prescritte in detto capitolo.

Ved. gli Art. 7. *e* 8. *della legge del* 7. *piovoso an.* 9.

60. Allorchè il fragrante delitto sarà stato contestato, e che il Procuratore Imperiale avrà trasmessi gli atti e le carte al Giudice d' instrnzione, questi sarà tenuto a far subire l' esame della procedura.

Può rifare gli atti o quelli tra gli atti, che non gli sembrano completi.

DISTINZIONE II.

Dell' Instruzione.

§. I.

Disposizioni generali.

61. Fuori del caso del fragrante delitto, il Giudice d'instruzione; non farà alcun atto d'instruzione e di procedura di cui non abbia data comunicazione al Procuratore Imperiale: Glie la comunicherà in simil modo quando sarà terminata; ed il Procuratore Imperiale farà quelle ricerche che giudicherà convenevoli, senza però poter ritenere la procedura più di tre giorni.

Non ostante, il Giudice d' instruzione delibererà se vi è luogo al mandato di accompagnamento o al mandato di deposito, senza che tali mandati debbano essere preceduti dalle conclusioni del Procuratore Imperiale.

62. Allora quando il Giudice d'instruzione si trasporterà sulla faccia de' luoghi, sarà accompagnato dal Procuratore Imperiale e dal cancelliere del tribunale.

§. II.

Delle querele.

63. Ogni persona; che pretenderà di esser lesa ed offesa da un delitto, potrà farne querela, e costituirsi parte civile davanti il Giudice d'instruzione tanto del luogo dove è stato commesso il misfatto quanto del domicilio dell'accusato, oppure dove avrà la sua residenza.

Ved. l'Art. 94. *del Cod. del* 3. *Brumajo.*

64. Le querele dirette al Procuratore Imperiale verranno da lui trasmesse al Giudice d'instruzione col suo requisitorio; e quelle presentate agli uffiziali ausiliarj di polizia, saranno mandate dal Procuratore Imperiale e da esso fatte prevenire al Giudice d'instruzione nell'istesso modo come sopra.

Nelle materie spettanti alla polizia correzionale; la parte offesa potrà dirigersi tosto al tribunale correzionale, nella forma qui appresso indicata.

Ved. l'Art. 180. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

65. Le disposizioni dell'articolo 31. concernenti le denunzie, saranno comuni alle querele.

66. I querelanti non saranno riputati parte civile, se non lo dichiarano formalmente,

fino al termine delle discussioni, tanto per mezzo della loro querela quanto con un atto consecutivo: e se non prendono per l'una o per l'altra delle conclusioni per i danni ed interessi, possono finir la cosa nello spazio di ventiquattr'ore, e nel caso di rinunzia alle loro querele, non sono tenuti alle spese al di più di quanto verrà loro notificato, senza pregiudizio per altro de' danni ed interessi dei denunziati, che potrebbero aver luogo.

67. I querelanti potranno dichiararsi parte civile in qualunque stato sia la causa, fino al termine delle discussioni; ma in verun caso sarà valida la loro rinunzia, quantunque fatta dentro le ventiquatt'ore susseguenti alla dichiarazione di parte civile.

68. Ogni parte civile, che non abiterà nel circondario comunale dove ha luogo l'instruzione, sarà obbligata ad eleggervi domicilio, per mezzo di atto esibito nella cancelleria del tribunale.

In mancanza di tal'elezione di domicilio, la parte civile, non potrà opporre la non fatta notificazione degli atti, che avrebbero dovuto esserli notificati ai termini della legge.

69. Nel caso in cui il Giudice d'instruzione non fosse quello del luogo del commes-

so delitto, nè quello in cui abita l'incolpato e neppure del luogo ove potrà essere trovato, si trasmetterà la querela innanzi a quel Giudice d'instruzione, che sarà più a portata di riceverla ed occuparsene.

Ved. l'Art. 99. del Cod. del 3. brumajo.

70. Il Giudice d'instruzione competente a ricevere la querela, ne ordinerà la comunicazione al Procuratore Imperiale, per essere consultato in ciò che gli appartiene.

Ved. l'Art. 61.

§. III.

Dell' esame de' testimonj.

71. Il Giudice d'instruzione, farà citare davanti a lui le persone indicate dalla denunzia, o querela, dal Procuratore Imperiale o in altra guisa, come avente notizia tanto del delitto quanto delle circostanze.

Ved. l' Art. 3. del Cod. del 3. brumajo.

72. I testimonj verranno citati da un usciere o da un agente della pubblica forza ad istanza del Procuratore Imperiale.

Ved l'art. 112. del Cod. del 3. Brumajo.

73. Saranno sentiti separatamente e non mai in presenza dell'indiziato, dal Giudice d'instruzione assistito dal suo cancelliere.

74. Presenteranno prima di esser interrogati la citazione loro fatta per comparire, e ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

Ved. la nota sull' art. 71. e l' art. 77.

75. I testimonj presteranno giuramento di non deporre altro che la semplice verità. Il Giudice d' istruzione, gli domanderà i loro nomi, cognomi, età, stato, professione e luogo di lor dimora, se sono al servizio, o parenti o affini delle parti ed in qual grado, o sarà fatta menzione e dell' interrogazione e delle risposte da essi date.

Ved. gli art. 185., e 350. del Cod. del 3. brumajo.

76. Le esposizioni saranno sottoscritte dal Giudice, dal cancelliere e dal testimone dopo averne fatta ad esso la lettura, ed avrà dichiarato, che intende confermarle.

Se il testimone non vuole sottoscriversi e non sa scrivere ne sarà fatta menzione.

Ogni pagina del quaderno delle interrogazioni, sarà firmata dal Giudice e dal Cancelliere.

Ved. il seguente articolo 77.

77. Saranno esattamente osservate le prescritte formalità ne' tre precedenti articoli sotto pena di ammenda di cinquanta fran. chi contro il Cancelliere, ed anche se vi ha luogo di atto di collusione contro il Giudice d' instruzione.

78. Non potrà esser fatta veruna aggiunta sopra la linea dello scritto, nè ritoccata nè cancellata veruna parola, se ciò non viene approvato e firmato dal Giudice d'instruzione, dal Cancelliere e dal testimone, sotto le pene enunciate nel precedente articolo. Le aggiunte, ritoccature, e cancellature non approvate saranno considerate come non fatte.

79. I ragazzi dell' uno e dell' altro sesso al di sotto dell' età di quindici anni potranno esser sentiti per forma di dichiarazione e senza prestazione di giuramento.

80. Qualunque persona citata per esser esaminata come testimone, sarà tenuta a comparire e sodisfare alla citazione; altrimenti potrà esservi costretta dal Giudice d' instruzione, che a tal' effetto in sequela delle conclusioni del Procuratore Imperiale, senz' altra formalità nè dilazione e senza appello, pronunzierà un' ammenda o multa, che potrà ascendere fino a cento franchi, e potrà ordinare, che la suddetta citata persona venga costretta anche coll' arresto personale a dare la sua testimonianza.

81. Il testimone in tal guisa condannato all' ammenda per la prima sua mancanza, e che dopo avere avuta una seconda citazione, produrrà davanti al Giudice d'instruzione

delle legittime scuse, potrà in sequela delle conclusioni del Procuratore Imperiale essere assoluto dall'ammenda.

Ved. l' Art. 265. Cod. del 3. brumajo.

82. Ogni testimone, che chiederà un indennizzazione, verrà tassato dal Giudice d' instruzione.

Ved. l' Art. 117. della legge del 3. Brumajo.

83. Allorchè verrà comprovato per mezzo di certificato o fede di un medico o chirurgo, che un testimone si trova nell' impossibilità di comparire a norma della citazione ad esso fatta; il Giudice d' istruzione, si trasferirà alla di lui casa, se abiterà il testimone nel circondario del Giudice di pace del suo domicilio.

Se abita poi fuori del predetto circondario, il Giudice d' instruzione potrà commettere al Giudice di pace dell' abitazione del testimone, di andare a ricevere la sua deposizione, rimettendogli a tal' effetto delle note ed istruzioni, affinchè comprenda i fatti su i quali deve fondare le sue interrogazioni.

Ved. gli art. 118. e 119. del Cod. del 3. brumajo.

84. Nel caso poi, che uno o più testimonj non abitassero nel circondario del Giudi-

ce d' instruzione, questi pregherà il Giudice d' instruzione del luogo di lor dimora a trasferirsi alla loro abitazione affine di riceverne le disposizioni.

E nel caso in cui neppure abitassero nel circondario di quest' ultimo Giudice d' instruzione, potrà commettersi l' esame al Giudice di pace del luogo ove dimorano, come nell' articolo precedente

85. Il Giudice, che avrà intese le disposizioni a norma degli articoli 83. e 84. le strasmetterà chiuse e suggellate al Giudice d' instruzione del tribunale dove pende l' affare.

Ved. l' art. 120. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

86. Se il testimone presso del quale il Giudice si sarà trasferito ne' casi preveduti dai tre articoli precedenti, non fosse nell' impossibilità di comparire in obbedienza alla citazione fattagli, il Giudice decreterà un mandato di deposito contro di esso ed il medico o chirurgo, che avrà fatto il surriferito certificato. La pena stabilita in un caso simile verrà pronunziata dal Giudice d' instruzione dell' istesso luogo, ed a richiesta del Procuratore imperiale nella forma prescritta nell' art. 80.

Ved. l' Art. 121. *del Cod. del.* 3. *brumajo; gli articoli* 1. 2. *e* 3. *della legge* 11. *pratile an.* 4. *e l' articolo* 80. *del presente Cod.*

§. IV.

Delle prove in iscritto, e carte di convinzione.

87. Il Giudice d' instruzione si trasferirà, se ne è richiesto, e potrà eziandio trasferirsi uffizialmente nella casa dell' indiziato o presunto reo per fare la perquisizione delle carte, effetti, e generalmente di tutti gli oggetti, che saranno utili a discoprire la verità.

Ved. l' Art. 125. del Cod. del 3. brumajo.

88. Potrà similmente il Giudice d' instruzione trasferirsi negli altri luoghi dove si supponesse che fossero nascosti gli oggetti mentovati nell 'articolo precedente.

89. Le disposizioni degli art. 35. 36. 37. 38. e 39. concernenti il sequestro degli oggetti, la cui perquisione può esser fatta dal Procuratore Imperiale nei casi di fragrante delitto, sono comuni al Giudice d' instruzione.

90. Se le carte o effetti de' quali vi sarà luogo a fare la perquisizione saranno fuori del circondario del Giudice d' instruzione, pregherà questi il Giudice del luogo dove possono trovarsi, di procedere per lui all' operazioni ordinate ne' precedenti articoli.

Ved. l' Art. 228. del Cod. del 3. brumajo.

CAPITOLO VII.

De' mandati di comparsa, di depositi, di accompagnamento e di arresto.

91. Allorchè l'incolpato o l'indiziato sarà domiciliato ed il fatto di tal natura da non meritare, che una pena correzionale, il Giudice d'instruzione, potrà se lo crede conveniente, non ordinare contro di esso, che un mandato di comparsa, fermo stante dopo averlo interrogato di poter commutare questo in altro, che crederà più a proposito.

Se l'incolpato non obbedisce, il Giudice di instruzione decreterà contro di lui un mandato di accompagnamento.

Decreterà similmente il mandato di accompagnamento contro qualunque persona di ogni grado e condizione incolpata di un delitto meritevole una pena afflittiva o infamante.

92. Può anche rilasciare de' mandati di accompagnamento contro i testimonj che ricusano di comparire in obbedienza alla citazione ad essi fatta, conforme all'articolo 80. e senza pregiudizio dell'ammenda prescritta in detto articolo.

Ved. l'artic. 80.

93: Nel caso di mandato di comparsa, saranno subito interrogati; e se vi è stato il mandato di accompagnamento dentro ventiquattr' ore al più tardi,

Ved. l' art. 4. del Cod. del 3. Brumajo.

94. Potrà, dopo avere intesi gl' indiziati, ed udito il Procuratore Imperiale, ordinare, qualora il fatto meriti pena afflittiva, infamante, o carcerazione correzionale, un mandato di arresto nelle forme quì sotto descritte.

Ved. l' art. 70. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

95. I mandati di comparsa, di accompagnamento e deposito saranno firmati da quel Giudice, che gli avrà decretati e muniti del suo sigillo.

L' incolpato indiziato vi sarà nominato e designato più chiaramente, che sia possibile.

Ved. l' art. 58. del Cod. del 3. brumajo.

96. L' istesse formalità saranno osservate nel mandato di arresto, che conterrà inoltre l' esposizione del fatto per cui sarà stato decretato, con più la citazione della Legge che dichiara, che un tal fatto è un misfatto o un delitto.

Ved. l' artic. 71. del Cod. del 3. brumajo.

97. I mandati di comparsa, accompagnamento, deposito o di arresto, verranno notificati dall' usciere o agente della pubblica

forza, che lo esibirà all' indiziato e gliene rilascerà la copia.

Ved. l' art. 59. *del Cod.* 3. *brumajo*, *gli articoli* 71. *e* 112. *del presente Codice*.

98. I mandati di accompagnamento, comparsa, deposito ed arresto saranno esecutivi in tutto il territorio dell' Impero.

Se l' incolpato è trovato fuori del circondario del Giudice, che avrà decretato il mandato di deposito o di arresto, verrà condotto avanti il Giudice di pace o il suo supplente; ed in mancanza di questi davanti il Maire o il suo aggiunto, o il Commissario locale di polizia, che apporrà il suo *visto* al mandato, senza poterne impedire l' esecuzione.

Ved. l' artic. 73. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

99. Il denunziato, che ricuserà di obbedire al mandato di accompagnamento, o che dopo aver dichiarato di esser pronto all' obbedienza tenterà di fuggire, vi sarà costretto con la forza.

Il portatore del mandato d' accompagnamento impiegherà a tal' uopo la forza pubblica del luogo il più vicino.

E questa sarà tenuta a prestarvisi, a norma della richiesta contenuta nel suddetto mandato di accompagnamento.

Ved. l' art. 60. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

100. Non ostante, allorchè più di due giorni dopo la data del suddetto mandato, l'incolpato sarà stato trovato fuori del circondario del Giudice che lo avrà decretato, e a una distanza di più di cinque miriametri dal domicilio del prefato Giudice, il predetto incolpato o indiziato potrà non essere costretto con la fórza ad obbedire al mandato; ma allora il Procuratore Imperiale del suddetto circondario dove sarà stato trovato e davanti a cui verrà condotto, decreterà un altro mandato di deposito, in virtù del quale verrà ritenuto nella casa d' arresto o luogo delle carceri.

Il mandato d'accompagnamento dovrà essere eseguito in tutta la sua estensione, se l'incolpato sarà trovato avere addosso delle carte, effetti, ed instrumenti da far presumere esser egli l'autore o complice del delitto per cui vien chiamato, comunque sieno le dilazioni e la distanza del suddetto luogo dove sarà stato trovato.

Ved. l' art. 74. del Cod. del 3. brumajo.

101. Dèntro le ventiquattr' ore dall' esecuzione del mandato di deposito, il Procuratore Imperiale, che lo avrà decretato, ne darà avviso e trasmetterà i processi verbali, se sono stati fatti, a quell' ufiziale, che avrà ordinato il mandato di accompagnamento.

Ved. l'art. 74. del Cod. del 3. brumajo.

102. L'ufiziale che avrà ordinato il suddetto mandato d'accompagnamento, ed a cui le carte e recapiti sono stati trasmessi, comunicherà il tutto in un simile spazio di tempo al Giudice d'instruzione presso il quale esercita le sue funzioni ed il Giudice si conformerà alle disposizioni dell' articolo 90.

103. Il Giudice d'instruzione incaricato dell' affare direttamente o in sussidio di giustizia, in esecuzione dell' articolo 90. trasmetterà al Giudice d' instruzione del luogo, dove l' incolpato è stato trovato, le carte, le note, e le informazioni munite del suo sigillo ad oggetto di fargli subire l' interrogatorio.

Tutte le carte saranno in appresso parimente rimandate con l'interrogatorio al Giudice incaricato dell' affare.

104. Se nel corso dell' instruzione, il Giudice incaricato dell' affare, decreterà un mandato di arresto, potrà ordinare con l' istesso mandato, che l' imputato sia condotto nelle carceri del luogo dove si fa l' instruzione.

Se non è espresso nel mandato d' arresto, che il denunziato, sia in tal guisa trasferito, rimarrà nelle carceri del circondario in cui sarà stato trovato, finchè sia stato deciso dalla Camera del Consiglio, conforme

agli articoli 127. 128. 129. 130. 131. 132. e 133. che verranno in appresso.

Ved. l' art. 100.

105. Se l' incolpato contro il quale è stato decretato un mandato di accompagnamento, non può esser trovato, questo mandato verrà esibito al Maire, o all' aggiunto o al Commissario di polizia della comunità della residenza del predetto incolpato.

Il Maire o l' aggiunto o il Commissario di polizia, metteranno il loro *vidit* o il *visto* sull' originale dell' atto della notificazione.

106. Qualunque depositario della pubblica forza ed anche ogni e qualunque persona, sono tenuti a formare il reo sorpreso in fragrante delitto, o inseguito e indicato dalla pubblica voce e fama, o nei casi approssimati al fragrante delitto, e condurlo dinanzi al Procuratore Imperiale, senza che vi sia bisogno di mandato di accompagnamento, se il delitto merita pena afflittiva o infamante.

Ved. gli articoli 61. 62. *e* 63. *del Codice del* 3. *brumajo*.

107. In sequela dell' esibizione del mandato di deposito, il prevenuto sarà ricevuto e custodito nelle carceri addette al tribunale correzionale, ed il carceriere consegnerà all' usciere o all' agente della pubblica for-

za, incaricato dell' esecuzione del mandato, una ricevuta della consegna fattagli del suddetto reo.

Ved. l' art. 7. della legge del 7. piovoso an. 9.

108. L' ufiziale incaricato dell' esecuzione di un mandato di deposito o di arresto, si farà scortare da una forza sufficiente affinchè il colpevole non possa sottrarsi alla Legge.

Questa forza sarà presa nel luogo il più a portata di quello in cui il mandato di deposito o di arresto dovrà eseguirsi; ed essa è tenuta ad accorrere immediatamente alla richiesta fattane al comandante a tenore del mandato.

Ved. l' art. 60. del Cod. del 3. brumajo.

109. Se l' incolpato non può esser preso, il mandato di arresto sarà notificato all' ultimo suo domicilio o abitazione, e sarà formato il processo verbale di perquisizione.

Questo processo verbale, si farà alla presenza di due più prossimi vicini dell' incolpato, che riuscirà di trovare al portatore del mandato di arresto. Essi lo firmeranno, e se non sanno scrivere o non vogliono firmarlo, se ne farà menzione, non meno che della fatta interpellazione.

Il portatore del mandato, farà in segui-

to apporre il visto al suo processo verbale dal Giudice di pace o dal suo supplente, ed in mancanza, dal Maire o dall'aggiunto o dal Commissario di polizia del luogo, e glie ne lascerà la copia.

Il mandato di arresto ed il processo verbale verranno in seguito spediti alla cancelleria del tribunale.

Ved. gli articoli 135. e 136. del Codice del 3. brumajo.

Ved. la formula.

110. Il colpevole catturato in virtù del mandato di arresto o di deposito, verrà tostò condotto nelle prigioni indicate nel mandato.

Ved. l'art. 136. del Cod. del 3. brumajo.

111. L'ufiziale incaricato dell'esecuzione del mandato di arresto o di deposito, consegnerà il colpevole al soprastante delle carceri, che glie ne farà la ricevuta a norma di quanto è prescritto all'articolo 107.

Porterà in seguito alla cancelleria del tribunale correzionale i documenti relativi all'arresto, e se ne farà fare similmente la ricevuta.

Esibirà queste ricevute dentro ventiquattro ore al Giudice instruttore, e questi vi apporrà il suo visto con la data, e con la suo sottoscrizione.

Ved. l'art. 138. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

112. L'inosservanza delle formalità prescritte per i mandati di comparsa, deposito, accompagnamento ed arresto, verrà sempre punita con un'ammenda di cinquanta franchi almeno contro il cancelliere, e se vi ha luogo eziandio con delle ingiunzioni al Giudice d'instruzione e al Procuratore Imperiale, che potranno eziandio esser presi a partito.

Vedi gli art. 29. 77. *e* 96.

CAPITOLO VIII.

Della libertà provvisionale e delle cauzioni.

113. La libertà provvisionale, non potrà mai essere accordata all'imputato, allora quando il titolo dell'accusa porta seco una pena afflittiva o infamante.

Ved. l'Art. 222. *del Cod. del* 3. *brumajo, e la legge del* 29. *termidoro an.* 4.

114. Se il fatto non è meritevole della suddetta pena afflittiva o infamante, ma solamente di una pena correzionale, la Camera di Consiglio potrà dietro la supplica del detenuto e le conclusioni del Procuratore Imperiale, ordinare, che sia messo in libertà, mediante una valida cauzione di presentarsi a tutti gli atti della procura e

per l'esecuzione del giudizio, appena che gli sarà intimato.

La remissione in libertà provvisionale con la cauzione, potrà essere domandata ed accordata in qualunque stato della causa.

115. Non ostante, i vagabondi ed i sospetti alla giustizia, potranno in verun caso esser lasciati in libertà provisoria.

116. La domanda della libertà provvisoria verrà notificata alla parte civile al suo domicilio o a quello che avrà eletto.

117. La solvenza dell'offerta cauzione o mallevadoria, sarà discussa dal Procuratore Imperiale o dalla parte civile legalmente citata.

Dovrà esser giustificata con dei beni liberi superiori per più della metà, se chi presta la cauzione, non crede meglio depositare nella cassa del registro o del demanio l'importare della medesima in denaro contante.

118. L'incolpato sara ammesso a dar cauzione o mallevadoria di se stesso, o deponendo l'importare della medesima, o giustificando di possedere un fondo in altrettanti stabili liberi quanto è l'importare suddetto, ed una metà anche di più, facendo nell'uno o nell'altro caso la sommissione quì sotto indicata.

Ved. gli articoli 114 117 e 120.

119. La mallevadoria o cauzione non potrà essere minore di cinquecento franchi.

Se la pena correzionale è ad un tempo istesso la detenzione in carcere ed un' ammenda il cui duplicato eccedesse i cinquecento franchi, le mallevadoria non potrà essere superiore ad una somma maggiore del duplicato di quest' ammenda.

Se risultasse dal delitto un danno civile valutabile in denaro contante, la mallevadoria o cauzione ascenderà al triplice valore del danno dato, come sarà deliberato arbitrariamente solo per tal' effetto dal Giudice d'instruzione, fermo stante sempre, che detta cauzione non sia minore di cinquecento franchi.

120. Ammessa la cauzione, si obbligherà questa o davanti la cancelleria del tribunale o davanti i notari, di pagare in mano del ricevitore, del registro l' importare della medesima, nel caso, che l'incolpato mancasse di presentarsi e cadesse in contumacia.

Questa cauzione è sottoposta alla cattura personale di chi l'ha prestata; ed un intimazione di pagamento in forma esecutiva, sarà conseguata alla parte civile, prima che l'incolpato sia rimesso in libertà provvisionale.

Ved. l' Art. 222. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

121. La somma depositata e gli stabili dati per cauzione, resteranno a questa obbligati con privilegio: 1. pel pagamento delle compensazioni civili e le spese messe fuori dalla parte civile; 2. per le ammende, senza pregiudizio del privilegio del pubblico erario; per cagione delle spese fatte dalla parte pubblica.

Il Procuratore Imperiale e la parte civile, potranno prendere l' inscrizione ipotecaria, senza aspettare il giudizio definitivo. L' instruzione presa ad istanza dell' una e dell' altro, servirà di garanzia ad entrambi.

122. Il Giudice d' instruzione venendo il caso, emanera sulle conclusioni del Procuratore Imperiale o ad istanza della parte civile, un ordine pel pagamento della somma costituita per la cauzione.

Un tal pagamento verrà sollecitato ad istanza del Procuratore Imperiale, e sulle diligenze del Direttore del Registro. Le depositate somme saranno sborsate alla cassa del Registro suddetto, senza pregiudizio delle procedure e diritti della parte civile.

Ved. l' Art. 222. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

123. Il Giudice d' instruzione, emanerà nella forma istessa ed alle medesime premure, un ordine d' immediato pagamento con-

tro la cauzione o le cauzioni di un individuo messo sotto la vigilanza del Governo, quando quest' individuo sarà stato condannato da una sentenza divenuta irrevocabile a motivo di un delitto commesso nello spazio di tempo determinato dall' atto della cauzione o mallevadoria.

124. L' incolpato non sarà messo in libertà provvisionale a fronte della suddetta cauzione, che dopo avere eletto domicilio nel luogo di residenza del tribunale correzionale, in vigore di un atto esibito in quella cancelleria.

Ved. l' Art. 257. del Cod. 3. brumajo.

125. Oltre le procedure contro chi ha prestata la cauzione, se vi è luogo, l' incolpato sarà preso e rinchiuso nelle carceri in esecuzione di un ordine del Giudice d' instruzione.

126. L' incolpato, che avrà lasciato esposto all' esecuzione personale pel dovuto pagamento il suo mallevadore, in avvenire non sarà più ammesso in caso veruno a domandare di bel nuovo la sua libertà provvisoria per mezzo di cauzione.

Ved. l' Art. 120.

CAPITOLO IX.

Del rapporto de' Giudici d' instruzione quando e terminata la procedura.

127. Il Giudice d' instruzione, sarà tenuto a render conto almeno una volta per settimana degli affari, la di cui instruzione è a lui devoluta.

Questo conto sarà reso alla Camera del Consiglio composta almeno di tre Giudici, compreso il suddetto Giudice d' instruzione, avendone prima data la comunicazione al Procuratore Imperiale per essere da lui rimessa a chi si apparterrà.

Ved. l' Art. 66. *del Cod. del* 3. *brumajo an* 4.

128. Se i Giudici sono di parere, che il fatto non denoti verun delitto nè trasgressione e che non esista veruna prova contro l'incolpato; si dichiarerà non esservi luogo a procedere ulteriormente contro di esso; e se sarà stato arrestato verrà rimesso in libertà.

129. Se sono di parere, che il fatto non sia che una semplice tragressione di polizia, verrà l' incolpato trasmesso a quel tribunale, e lasciato similmente libero, se è stato arrestato.

Le disposizioni del presente e del precedente articolo, non potranno pregiudicare ai diritti della parte civile o della parte pubblica, come si spiegherà appresso.

130. Se il delitto vien creduto di tal natura da esser punito con le pene proprie della polizia correzionale, verrà l'incolpato similmente rimesso a quel tribunale.

E se nel detto caso il suo reato può meritare la pena della carcere, se è arrestato, vi rimarrà provvisionalmente.

131. Se poi non è meritevole della predetta pena di carcere, sarà rimesso in libertà, con l'espressa condizione di presentarsi in un determinato giorno daúanti al tribunale competente.

132. In tutti i casi di trasmissione tanto alla polizia municipale, quanto alla polizia correzionale il Procuratore Imperiale è obbligato a mandare, dentro ventiquattr' ore al più tardi, tutti i recapiti e carte con le osservazioni da esso fattevi, alla cancelleria del tribunale, che deve decidere dopo averle numerate e contrasegnate.

133. Se sopra il rapporto fatto alla Camera del Consiglio dal giudice d'instruzione, i Giudici o uno di essi, stimano, che il fatto sia di natura da esser punito con pene afflittive, ed infamanti, e che la prevenzio-

ne contro l'incolpato sia sufficientemente appoggiata, le carte d'instruzione, il processo verbale comprovante il corpo del delitto, ed un transunto delle carte inservienti alla convinzione, saranno immediatamente trasmesse dal Procuratore Imperiale al Procuratore generale della Corte Imperiale, per esser proceduto, come si dirà al capitolo dello *Stato di accuse*.

Le carte suddette di convinzione, resteranno al tribunale d' instruzione, eccettuato quanto verrà espresso negli art. 248. e 291.

134. La Camera del Consiglio, ordinerà in questo caso un mandato di cattura contro l'incolpato, che verrà diretto con tutte le altre carte al Procuratore generale.

Quest' ordine conterrà il nome dell' incolpato, i suoi connotati, il suo domicilio, se è noto, l'esposizione del fatto e la natura del delitto.

Ved. l' Art. 231.

135. Allorchè verrà ordinato conforme ai surriferiti art. 128. 129. e 131.; che gl' incolpati sieno rimessi in libertà; il Procuratore Imperiale o la parte civile possono opporsi alla loro scarcerazione. L' opposizione dovrà esser formata dentro lo spazio di ventiquattr' ore contro il detto Procuratore Imperiale, incominciando dal giorno del dato ordine del

rilascio, e contro la parte civile, contando dal giorno della notificazione ad essa fatta del suddetto ordine al domicilio, che avrà eletto nel luogo della residenza del tribunale. La remissione delle carte, si farà nella maniera indicata all' art. 182.

L' incolpato frattanto resterà in prigione fino a che sia spirata la predetta dilazione.

136. La parte civile, che soccomberà nella sua opposizione, sarà condannata ai danni, ed interessi in favore del prevenuto.

CAPITOLO X.

De' Tribunali di Polizia semplice.

137. Sono considerate controvenzioni di semplice Polizia li fatti, che dietro le disposizioni del quarto libro, del Codice penale, possono dar luogo o ad un' ammenda di 15. franchi, o anche meno, o a cinque giorni di carcere, o meno, vi sia o no confisca di cose esecutate, e qualunque ne sia il valore.

Ved. gli articoli 46. 150. 153. 600. *e* 606. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

138. La cognizione delle contravenzioni di polizia, è attribuita al Giudice di pace ed al Maire, secondo le regole e distinzioni, che saranno fissate in appresso.

Ved. i due §. seguenti che comprendono l'articolo 139. fino ed inclusione l' Art. 171.

§. I.

Del Tribunale del Giudice di Pace come Giudice di polizia.

139. Li Giudici di pace conoscceranno esclusivamente;

1. Delle contravenzioni commesse nell' estensione della comune capo luogo del cantone.

2. Delle contravenzioni nelle altre comuni del loro circondario, quando, eccettuato il caso in cui li colpevoli fossero stati presi in fragrante delitto, le contravenzioni saranno state commesse da persone non domiciliate o non presenti nella comune, o quando i testimonj che devono deporre, non vi risiedono, o non sono presenti.

3. Delle contravenzioni a motivo delle quali la parte reclama, conclude per i suoi danni ed interessi, in una somma indeterminata o che ecceda 15. franchi.

4. Delle contravenzioni, che riguardano i boschi, promosse ad istanza di particolari.

5. Delle ingiurie verbali.

6. Dei cartelli, avvisi, vendite, distribu-

zioni, o spaccio di opere scritte o stampe contrarie ai buoni costumi.

7. Dell' operato di quelli, che fanno il mestiere d' indovinare, pronosticare, e spiegare i sogni.

140. Li Giudici di pace, conosceranno ancora, ma in concorrenza con i Maires, di ogni altra contravvenzione commessa nel loro circondario.

141. Nelle comuni, ove non risiede, che un Giudice di pace, egli conoscerà solo degli affari attribuiti al suo tribunale. Li cancellieri ed uscieri della giustizia di pace faranno il servizio per gli affari di polizia.

142. Nelle comuni divise in due giustizie di pace, o più, il servizio del tribunale di polizia, sarà fatto successivamente da ogni Giudice di pace, incominciando dal più anziano: in questo caso vi sarà un cancelliere particolare per il tribunale di polizia.

Ved. la legge del 28. *fiorile an.* 10. *art.* 12. 13. 14. *e* 15.

143. Nel caso dell' articolo precedente potranno anche esservi due sezioni per la polizia: in ogni sezione assisterà un Giudice di pace, e il cancelliere avrà un commesso destinato per supplirlo.

Ved, l' Art. 16. *della legge del* 28. *fiorile. an.* 10.

144. Le funzioni di ministero pubblico per i fatti di polizia, saranno adempite dal Commissario del luogo ove risiederà il tribunale: in caso d'impedimento del Commissario di polizia, o se non ve ne fosse, saranno adempite dal Maire, che potrà farsi rimpiazzare dal sua aggiunto.

Se vi sono più Commissarj di polizia, il Procuratore generale presso la Corte Imperiale, nominerà quello o quelli fra di loro che dovranno fare il servizio.

145. Le citazioni per contravenzioni di polizia, saranno fatte ad istanza del ministero pubblico, o della parte, che reclama.

Saranno queste notificate da un' usciere, e ne sarà data copia al prevenuto, o alla persona, che ne è civilmente responsabile.

Ved. gli articoli 153. *e* 155. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

146. La citazione non potrà essere data ad un termine minore di 24. ore, oltre un giorno per ogni tre miriamitri, sotto pena di nullità tanto della citazione, che del giudizio, che sarebbe reso in contumacia. Però questa nullità non potrà essere proposta, che alla prima udienza prima di ogni altra eccezione o difesa.

Nelli casi urgenti, li termini potranno essere abbreviati, e le parti potranno essere

citate a comparire nel giorno, ed all'ora indicata, in virtù di una cedola rilasciata dal Giudice di pace.

Ved. l' Art. 157. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

147. Le parti possono comparire volontariamente o mediante un semplice avviso, senza, che vi sia bisogno di citazione.

Ved. l' Art. 136. *del Cod. del* 3 *brumajo*.

148. Prima del giorno di udienza, il Giudice di pace potrà sul requisitorio del pubblico ministero, o della parte civile, stimare o fare stimare i danni, formare o fare formare dei processi verbali, fare o ordinare tutti gli atti, che richiedono celerità.

149. Se la persona citata non comparisse nel giorno ed ora fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia.

Ved. l' Art. 158. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

150. La persona condannata in contumacia, non sarà più ammisibile a opporsi all' esecuzione del giudizio, se non si presenta nell' udienza indicata nel seguente articolo, salvo ciò che sarà regolato in appresso intorno all' appello, ed al ricorso in cassazione.

Ved. l' Art. 159. *del Cod. del.* 3. *brumajo an.* 4.

151. L' opposizione al giudizio in contumacia potrà farsi con una dichiarazione in forma di risposta a piedi dell' atto di noti-

ficazione, o per mezzo di atto notificato dentro tre giorni della notificazione, oltre un giorno per ogni tre miriametri.

L'opposizione porterà di dritto citazione alla prima udienza dopo la spirazione dei termini, e si riputerà come non avvenuta, se l'opponente non comparisse.

152. La persona citata, comparirà in persona, o per mezzo di persona munita di speciale procura.

Ved. l'Art. 161. del Cod. del 3. brumajo an 4.

153. L'istruzione di ogni affare, sarà pubblicata sotto pena di nullità.

La medesima sarà fatta secondo l'ordine, che segue.

Il Cancelliere legge i processi verbali, se ve ne sono.

Saranno sentiti li testimonj, se ne sono stati chiamati dal ministero pubblico, o dalla parte civile, se vi sarà luogo, la parte civile farà le sue istanze.

La persona citata proporrà i suoi motivi di difesa, e farà ascoltare i suoi testimonj, se ne ha condotti, o ne ha fatti citare, e se a termini dell' articolo seguente, è ammissibile a produrli.

Il ministero pubblico riassumerà l'affare, e darà le sue conclusioni; La parte citata

potrà proporre le osservazioni.

Il tribunale di polizia pronunzierà il giudizio nell' udienza, in cui sarà stata terminata l' instruzione, o al più tardi, nell' udienza seguente.

Ved. l' Art. 162. del Cod. del 3. brumajo.

154. Le contravenzioni saranno provate tanto con processi verbali, o rapporti, quanto col mezzo di testimonj in mancanza di rapporti, e processi verbali, o in loro appoggio.

Nessuno sarà ammesso, sotto pena di nullità, a provare col mezzo di testimonj, oltre, o contro il contenuto nei processi verbali, o rapporti di offiziali di polizia, che abbiano ricevuto dalla legge il potere di costatare i delitti e le contravenzioni salvo, che vengano attaccati di falso. In quanto ai processi verbali, e rapporti fatti dagli agenti preposti, o offiziali ai quali la legge non ha accordato il dritto di essere creduti fino a che non vengano attaccati di falso, essi potranno essere impugnati con prove contrarie tanto scritte, che testimoniali, se il tribunale giudica a proposito di ammetterle.

155. Li testimonj presteranno all' udienza sotto pena di nullità, il giuramento di dire la verità, niente più, che la verità ed

il cancelliere ne prenderà nota, come pure dei loro nomi, cognomi, età, professione, e dimora, e delle loro principali dichiarazioni.

Ved. l' Art. 185. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

156. Gli ascendenti, o discendenti del prevenuto: i suoi fratelli, e sorelle, o congiunti in simile grado, la moglie, o il suo marito anche dopo pronunziato il divorzio non saranno chiamati, nè sentiti come testimonj, ascoltandosi però le dette persone, s' incorre nullità, allorchè il ministero pubblico, o la parte civile, o il prevenuto non si sono opposti perchè fossero ascoltati.

157. Li testimonj, che non obbediranno alla citazione, potranno esservi costretti dal tribunale, il quale a quest' effetto, e sul requisitorio del pubblico ministero, pronunzierà nella medesima udienza, sulla prima contumacia, l' ammenda, ed in caso di una seconda contumacia, l' arresto personale.

158. Il testimone per tal maniera condannato all' ammenda dopo la prima contumacia, e che al seguito della seconda citazione produrrà avanti al Tribunale delle scuse legittime, potrà intese le conclusioni del ministero pubblico, essere sgravato dall' ammenda.

Se il testimone non è citato di nuovo,

potrà volontariamente comparire in persona, o per mezzo di uno munito di procura speciale, nell' udienza seguente per presentare le sue scuse, e chiedere se vi è luogo, di essere sgravato dall' ammenda.

Vedi l' articolo 80.

159. Se il fatto non presenta nè delitto, nè contravenzione di polizia, il tribunale annullerà la citazione, o tutto ciò, che l' avrà seguita, e delibererà nel medesimo giudizio intorno alle domande per i danni, ed interessi.

160. Se il fatto è un delitto, che porti pena correzionale, o più grave, il tribunale rinvierà le parti avanti il procurator imperiale.

161. Se il prevenuto è convinto di contravenzione di polizia, il tribunale pronunzierà la pena, e delibererà nel medesimo giudizio intorno alle domande per la restituzione, e per i danni, ed interessi.

162. La parte soccombente sarà condannata nelle spese, anche in favore della parte publica.

Le spese saranno liquidate nel giudizio.

163. Qualunque giudizio definitivo di condanna sarà motivato, e vi saranno inseriti i termini della legge applicata, sotto pena di nullità.

Vi sarà fatta menzione, se è reso inappellabilmente, o in prima istanza.

Ved. l' Art. 161. del Cod. del 3. brumajo.

164. La minuta del giudizio sarà sottoscritta dal giudice, che avrà tenuta l' udienza, dentro 24. ore al più tardi, sotto pena di 25. franchi per il cancelliere, e di azione civile, se vi è luogo, tanto contro il cancelliere, che contro il presidente.

Ved. il surriportato articolo 77.

165. Il ministero publico, e la parte civile solleciteranno l' esecuzione del giudizio, ciascuno per quello, che lo riguarda.

§. II.

Della giurisdizione dei maires, come giudici di polizia.

166. Li maires delle comuni non capo-luogo del cantone conosceranno in concorrenza colli giudici di pace delle contravvenzioni commesse nell' estensione della loro comune da persone prese in fragrante delitto, o da persone, che risiedono nella comune, che vi sono presenti, o allorchè anche li testimonj vi saranno presenti, o vi risiederanno, ed allorchè la parte reclamante farà istanza per i danni, ed interessi in una som-

ma determinata, che non ecceda 15. franchi.

Non potranno mai conoscere delle contravenzioni attribuite esclusivamente ai giudici di pace dall'articolo 139., nè di alcuna delle materie, la cognizione delle quali è attribuita ai giudici di pace, considerati come giudici civili.

167. Nelle materie di polizia le funzioni di ministero publico presso il maire saranno esercitate dall' aggiunto; in assenza dell' aggiunto o allorchè questi rimpiazerà il maire come giudice di polizia, da un membro del consiglio municipale, il quale sarà nominato a quest' effetto dal procuratore imperiale per un' anno intiero.

168. Le funzioni di cancelliere dei maires negli affari di polizia, saranno esercitate da un cittadino, che il maire proporrà, e che in tale qualità presterà il giuramento avanti il tribunale di polizia correzionale. Egli riceverà per le sue spedizioni gli emolumenti attribuiti al cancelliere del giudice di pace.

169. Il ministero degli uscieri non sarà necessario per le citazioni alle parti. Queste potranno farsi col mezzo di un' avviso del maire il quale avvertirà il prevenuto del fatto, di cui è inculpato, del giorno, e dell' ora in cui deve presentarsi.

170. Si farà lo stesso delle citazioni ai testimonj, queste potranno esser fatte con avviso, indicante il momento, in cui sarà ricevuto la loro deposizione.

Ved. l. art. precedente.

171. Il maire darà udienza nella casa della comune: egli ascolterà pubblicamente le parti, ed i testimonj.

Saranno inoltre osservate le disposizioni degli articoli 148. 150. 151. 153. 154. 155. 157. 158. 159. e 160. riguardanti l'istruzione, e giudizio avanti il tribunale del giudice di pace.

§. III.

Dell appello dai giudizj di polizia.

172. Li giudizj resi in materia di polizia potranno essere attacati per mezzo di appello, allorchè pronunziassero una carcerazione, o allorchè le restituzioni civili eccedessero la somma di 5. franchi, oltre le spese.

173. L' appello sarà sospensivo.

164. L' appello dai giudizj resi dai tribunali di polizia sarà portato al tribunale correzionale. Questo appello sarà interpo-

sto dentre dieci giorni dalla notificazione della sentenza alla persona, o al domicilio. Sara preseguito, e giudicato nelle stesse forme stabilite per gli appelli dalle sentenze delle giustizie di pace.

176. Le disposizioni degli articoli precedenti intorno alla solennità dell' instruzione alla natura delle prove, alla forma, all' autenticità, e la sottoscrizione del giudizio definitivo, e la condanna nelle spese, come pure le pene pronunziate in questi articoli, saranno comuni ai giudizj resi in appello dai tribunali correzionali.

177. Il ministero pubblico, e le parti potranno, se vi è luogo, ricorrere in cassazione contro li giudizj resi in ultima istanza dal tribunale correzionale in appello dai giudizj di polizia.

Il ricorso avrà luogo nella forma, e nei termini, che saranno prescritti.

178. Nel principio di ogni trimestre li giudici di pace, ed i maires trasmetteranno al procuratore imperiale l' estratto dei giudizj di polizia, che saranno stati resi un trimestre precedente, e colli quali sarà pronunziata la pena di carcere. Quest' estratto dal cancelliere si ha senza alcuna spesa.

Il procuratore imperiale lo depositerà nella cancelleria del tribunale correzionale.

Ne renderà un conto sommario al procuratore generale presso la corte imperiale.

Ved. l'art. 165. del Cod. del 3. brumajo.
Ved. l'art. 17. del presente Codice.

CAPITOLO XI.

Dei tribunali in materia correzionale.

179. Li tribunali di prima istanza in materia civile conosceranno ancora sotto la denominazione di tribunali correzionali di tutti i delitti contrarj ai regolamenti per i boschi ad istanza dall' amministrazione, e di ogni delitto, la di cui pena eccede cinque giorni di carcere, e 15. franchi d' ammenda.

Ved. l'art. 168. della legge del 3. brumajo.

180. Questi tribunali potranno in materia correzionale pronunciare nel numero di tre giudici.

181. Se si commetta un delitto correzionale nel recinto, e mentre dura l' udienza, il presidente formerà processo verbale del fatto, ascolterà, il prevenuto, ed i testimonj, ed il tribunale nella stessa udienza applicherà le pene pronunziate dalla legge.

Questa disposizione sarà eseguita nei delitti correzionali comessi nel recinto, e mentre dura l'udienza delle corti, ed anche dell'udienza del tribunal civile, senza pregiudizio dell'appello di dritto dai giudizj resi in questi casi tribunali civili, o correzionali.

182. Il tribunale in materia correzionale potrà conoscere dei delitti di sua competenza sia per il rinvio, che gliene sarà stato fatto in conformità ai precedenti articoli 130. e 160. sia per mezzo di citazione data direttamente al prevenuto, ed alle persone civilmente responsabili del delitto dalla parte civile, ed in quanto ai delitti riguardanti i boschi, dal conservatore, ispettore, o sotto-ispettore dei boschi, o dalli custodi generali, ed in ogni caso, dal procuratore imperiale.

Ved. l' Art. 180 del Cod. del 3. brumajo.

183. La parte civile per atto di citazione eleggerà domicilio nella città, in cui risiede il tribunale. La citazione enuncierà i fatti, e starà in luogo di querela.

184. Vi sarà almeno una dilazione di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri, fra la citazione, ed il giudizio, sotto pena di nullità della condanna, che fosse emanata in contumacia contro la persona citata.

Ciò non ostante questa nullità non potrà esser proposta, che alla prima udienza, e prima di ogni altra eccezione, e difesa.

185. Negli affari relativi a' delitti, che non portassero seco la pena di carcere, il prevenuto potrà farsi rappresentare da un patrocinatore: il tribunale però potrà ordinare, che egli comparisca in persona.

186. Se il prevenuto non comparisse, sarà giudicato in contumacia.

187. La condanna in contumacia si reputerà come non avvenuta se dentro cinque giorni da che sarà stata notificata al prevenuto, o al suo domicilio, oltre un giorno per ogni cinque miriametri, questi forma opposizione all' esecuzione del giudizio, e notifichi la sua opposizione tanto al ministero pubblico, che alla parte civile.

Ciò non ostante le spese della spedizione della notificazione del giudizio contumaciale, e dell' opposizione saranno a carico del prevenuto.

188. L'opposizione porterà di dritto citazione per la prima udienza: essa si avrà per non fatta se l'opponente non comparisse, ed il giudizio, che il tribunale avesse reso sull' opposizione non potrà essere impugnato dalla parte che l'avrà formata, se non in appello, come si dirà in appresso.

Il tribunale potrà, qualora occorra, accordare una provisione, e questa disposizione sarà esecutoria, non ostante l'appello.

189. La prova dei delitti correzionali si farà nel modo prescritto agli articoli 154. 155. e 156. riguardanti le contravenzioni di polizia. Il disposto negli articoli 157. 158. 159. 160. e 161. è comune ai tribunali in materia correzionale.

190. L'istruzione sarà publica sotto pena di nullità.

Il procuratore imperiale, la parte civile; o il suo difensore, e rispetto ai delitti riguardanti i boschi, il conservatore, ispettore, e sotto-ispettore dei boschi, o in loro mancanza, il custode generale esporranno l'affare: il cancelliere farà lettura dei processi verbali, o rapporti, se ve ne sono: se vi è luogo, saranno intesi li testimonj tanto a carico, quanto a discarico, e saranno proposti, e giudicati i motivi di ricusa contro i testimonj: saranno presentati ai testimonj, ed alle parti gli oggetti, che possono servire a convinzione, o a discarico: il prevenuto, e le persone civilmente risponsabili proporranno le loro difese, il procuratore imperiale riassumerà la causa, e darà le sue conclusioni, il prevenuto, e le persone civilmente risponsabili del delitto potranno replicare.

Il giudizio sarà pronunziato subito, o al più tardi nell'udienza successiva a quella, in cui sarà stata terminata l'istruzione.

Ved. gli art. 184. 185. 186. del Cod. del 3. brumajo.

191. Se il fatto non è riputato nè delitto correzionale, nè contravenzione di polizia, il tribunale annullerà l'istruzione, la citazione, e tutto ciò che sarà stato fatto al seguito della medesima, licenzierà il prevenuto, e stabilirà intorno alle domande per danni, ed interessi.

Ved. l' Art. 434. del Cod. del 3. brumajo.

192. Se il fatto non è, che una contra venzione di polizia, e se la parte publica, o la parte civile non hanno domandato il rinvio, il tribunale applicherà la pena, e delibererà, se vi è luogo, intorno ai danni, ed interessi.

In questo caso il suo giudizio sarà inappellabile.

Vedi l' Art. 434. del Cod. del 3. brumajo.

193. Se il fatto è tale da meritare una pena afflittiva, o infamante, il tribunale potrà rilasciare il mandato di deposito, o di arresto, e rimetterà al prevenuto avanti il giudice istruttore competente.

194. Ogni giudizio di condanna reso contro il prevenuto, e contro le persone civil-

mente risponsabili del delitto, o contro la parte civile, li condannerà alle spese anche in favore della parte pubblica.

Le spese saranno liquidate nello stesso giudizio.

195. Nel dispositivo di ogni giudizio di condanna saranno enunciati i fatti, di cui le persone saranno giudicate colpevoli, e risponsabili, la pena, e le condanne civili.

Il presidente leggerà nell' udienza il testo della legge di cui si farà l' applicazione: nel giudizio si farà menzione di questa lettura, e vi sarà inserito il testo della legge, sotto pena di 50. franchi d' ammenda contro il cancelliere.

196. La minuta del giudizio sarà sottoscritta al più tardi dentro 24. ore dalli giudici, che l' avranno reso.

Li cancellieri, che rilasciassero spedizioni di un giudizio, prima che sia sottoscritto, saranno processati come falsarj.

Li procuratori imperiali si faranno presentare in ogni mese le minute dei giudizj, ed in caso di contravenzione al presente articolo ne formeranno processo verbale per quindi procedere come di ragione.

197. Il giudizio sarà eseguito ad istanza del procuratore imperiale, o della parte civile, ciascuno in ciò, che lo riguarda.

Ciò non ostante le istanze per l'esazione delle ammende e delle confische saranno fatte in nome del procuratore imperiale dal direttore dei dritti di registro, e demanj.

Ved. l' Art. 190. della legge del 3. brumajo anno quarto, egli articoli 22. 28. e 165. del presente Codice.

198. Il procuratore imperiale sarà tenuto dentro quindici giorni, dopo che è stato pronunziato il giudizio, d' inviarne un' estratto al procurator generale imperiale.

Ved. l' Art. 191. del Codice del 3. brumajo.

199. Li giudizj resi in materia correzionale potranno essere attaccati col mezzo di appello.

Ved. l' Art. 192. del Cod. del 3. brumajo.

200. Gli appelli dei giudizj resi in materia correzionale saranno portati dai tribunali di circondario al tribunale del capo luogo del dipartimento.

Gli appelli dei giudizj resi in polizia correzionale nel capo luogo di un dipartimento saranno portati al capo luogo del dipartimento vicino, quando sia nella giurisdizione della stessa corte imperiale, senza però che in alcun caso i tribunali possano essere reciprocamente giudici di appello dei loro giudizj.

Sarà formato un quadro dei tribunali di

capo luogo, avanti i quali saranno portati gli appelli.

201. Nel dipartimento, in cui risiede la corte imperiale gli appelli dai giudizj resi in polizia correzionale saranno portati alla detta corte.

Sono egualmente portati alla detta corte gli appelli dei giudizj resi in polizia correzionale nei capo luoghi di un dipartimento vicino, allorchè la distanza di questa corte non sia maggiore di quella del capo luogo d'un altro dipartimento.

202. Possono appellare

1. Le parti prevenute, o risponsabili.

2. La parte civile, riguardo però ai suoi interessi civili soltanto.

3. L'amministrazione dei boschi.

4. Il procuratore imperiale del tribunale di prima istanza, il quale nel caso, che non appellasse, sarà tenuto dentro quindici giorni d'inviare un'estratto del giudizio al ministero publico presso il tribunale, o la corte, che deve conoscere dell'appello.

5. Il ministero pubblico presso il tribunale, o la corte, che deve pronunziare in appello.

Ved. l' Art. 193. *del Codice del* 3. *Brumajo.*

203. Non vi sarà più luogo ad appello, salvo l'eccezione di cui nel seguente arti-

colo 205. se la dichiarazione di appellare non è stata fatta alla cancelleria del tribunale, che ha reso il giudizio, dentro dieci giorni al più tardi, a contare da quello, in cui fu pronunziato il giudizio stesso, e se il giudizio è reso in contumacia, dentro dieci giorni al più tardi, dopo quello della notificazione, che ne sarà stata fatta alla parte condannata, o al suo domicilio, oltre un giorno per ogni tre miriametri.

Durante questa dilazione, e durante l' istanza di appello sarà soprassieduto all' esecuzione del giudizio.

Ved. l' Art. 194. del Cod. del 3. brumajo.

204. La domanda contenente i mezzi di appello potrà essere trasmessa, dentro lo stesso termine, alla medesima cancelleria: questa sarà notificata dall' appellante, o da un patrocinatore, o da ogni altra persona munita di speciale procura.

In quest' ultimo caso la procura sarà annessa alla domanda.

Questa domanda potrà essere ancora trasmessa direttamente alla cancelleria del tribunale, ove sarà portato l' appello.

Ved. l' artic, 195. del Codice del 3. brumajo.

205. Il ministero pubblico presso il tri-

bunale, o la corte, che deve conoscere dell' appello dovrà notificare il suo ricorso o al prevenuto, o alla persona, che è civilmente risponsabile del delitto, dentro due mesi a contare dal giorno, in cui è stato pronunziato il giudizio, o se gli è stato legalmente notificato il giudizio da una delle parti dentro un mese dal giorno di questa notificazione, altrimenti egli caderà da tale dritto.

Ved. l' Art. 197. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

206. La scarcerazione di un prevenuto assoluto non potrà essere sospesa, quando non sia stato dichiarato, o notificato alcun appello dentro dieci giorni dalla pronunzia del giudizio.

207. La domanda, se è stata trasmessa alla cancelleria del tribunale di prima istanza, e le carte saranno rimesse dal procuratore imperiale alla cancelleria della corte o tribunale, alla quale sarà portato l' appello, dentro 24. ore dalla dichiarazione, o da che è stata rimessa la notificazione dell' appello.

Se quegli, contro il quale è stato reso il giudizio, è in stato e' arresto, sarà dentro lo stesso termine, e per ordine del procuratore imperiale trasportato nella casa di arresto del luogo, in cui risiede la corte,

o il tribunale, che giudicherà in appello.

208. Li giudizj resi in contumacia in appello potranno essere impugnati per via di opposizione, nelle stesse forme, e dentro gli stessi termini, che sono stabiliti per i giudizj contumaciali resi dai tribunali correzionali.

L'opposizione porterà di diritto citazione alla prima udienza, e si avrà per non fatta, e se l'opponente non vi comparisse. Il giudizio che sarà pronunziato sull' opposizione, non potrà essere attaccato dalla parte opponente, se non per via di cassazione.

209. L'appello sarà ultimato dentro un mese sopra il rapporto fatto da uno dei giudici.

210. Al seguito del rapporto, e prima che il rapporto, ed i giudici emettano la loro opinione, il prevenuto che fosse stato liberato, o condannato, le persone civilmente risponsabili del delitto, la parte civile, ed il procuratore imperiale saranno ascoltati nel modo, e coll' ordine prescritto nell' articolo 190.

Ved. l' Art. 200. del Cod. 3. brumajo.

211. Il disposto negli articoli precedenti intorno alla solennità dell' istruzione, alla natura delle prove, all' autenticità, e sottoscrizione del giudizio definitivo di prima

istanza, alla condanna nelle spese, come pure intorno alle pene pronunziate in questi articoli, è comune alli giudizj resi in appello.

212. Se il giudizio è riformato, perchè il fatto non sia riputato da alcuna legge delitto correzionale nè contravenzione di polizia, la corte, o il tribunale licenzierà il prevenuto, e delibererà, se vi sia luogo, intorno ai suoi danni, ed interessi.

213. Se il giudizio è annullato, perchè il fatto non presenta, che una controvenzione di polizia, e se la parte pubblica, o la parte civile non ha domandato il rinvio, la corte, o il tribunale pronuncierà la pena, e delibererà egualmente, se vi è luogo, intorno ai danni, ed interessi.

Ved. l' Art. 172.

214. Se il giudizio è annullato perchè il delitto è di natura da meritare pena afflittiva, o infamante, la corte, o il tribunale rilascerà, se vi è luogo, il mandato di deposito, o anche il mandato d' arresto, e rinvierà il prevenuto avanti il competente offiziale publico, diverso sempre da quello, che avrà reso il giudizio, o fatta l' istruzione.

Ved. l' Art. 203. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

215. Se il giudizio è annullato per viola-

zione, o ommissione non riparata di forme prescritte dalla legge sotto pena di nullità, la corte, o il tribunale procederà sul merito.

Ved. l' Art. 202. del Cod. del 3. brumajo.

216. La parte civile, il prevenuto, la parte publica, le persone civilmente responsabili del delitto, potranno ricorrere in cassazione contro il giudizio.

CAPITOLO XII.

Delle materie di mettere in stato d' accusa.

217. Il procuratore generale della corte imperiale sarà tenuto di mettere la causa in pronto dentro cinque giorni da che avrà ricevute le carte, che gli saranno state trasmesse in esecuzione dell' art. 133. e 135. e di fare il suo rapporto dentro cinque giorni successivi ol più tardi.

Durante questo tempo la parte civile, ed il prevenuto potranno produrre quelle memorie, che giudicheranno convenevoli, senza che il rapporto possa essere ritardato.

218. Una sezione della corte imperiale specialmente formata per quest' effetto sarà tenuta di riunirsi una volta almeno in ciascuna settimana nella camera del consiglio per sentire il rapporto del procuratore impe-

riale, e deliberare intorno alli suoi requisitorj.

219. Il presidente sarà tenuto di fare pronunziare la sezione al più tardi dentro tre giorni dopo il rapporto del procuratore generale.

220. Se la causa è della natura di quelle, che sono riservate all' alta corte imperiale, o alla corte di cassazione, il procuratore imperiale è tenuto di richiederne la sospensione, ed il rinvio, e la sezione di ordinarlo.

221. Fuori del caso prevenuto nel precedente articolo, li giudici esamineranno, se esistano contro il prevenuto prove, o indizj di un fatto qualificato dalla legge, delitto di competenza di una Corte, e se queste prove, ed indizj siano abbastanza gravi, perchè sia pronunziato per l' ammissione in stato di accusa.

222. Il Cancelliere leggerà ai giudici, in presenza del procuratore generale ogni carta della procedura: in seguito saranno esse lasciate sul burò insieme colle memorie, che fossero state presentate dalla parte civile, o dal prevenuto.

223. La parte civile, il prevenuto, ed i testimonj non vi compariranno.

224 Il procuratore generale imperiale do-

po aver deposto al burò il suo requisitorio scritto, o sottoscritto si ritirerà insieme col cancelliere.

225. Li giudici delibereranno fra loro senza disunirsi, e senza comunicare con alcuno.

Ved. l' Art. 237. del Cod. del 3. brumajo.

226. La corte delibererà, con un solo, e medesimo giudizio, sopra i delitti connessi, le di cui carte si trovassero nello stesso tempo prodotti avanti di lei.

Ved. gli articoli 233. e 234. del Cod. del 3. brumajo.

227. Li delitti si dicono connessi o quando sono stati commessi nello stesso tempo da più persone, benchè in diverso tempo e luogo, ma al seguito di un concerto formato preventivamente fra di loro, o quando è stato commesso uno, o più delitti per procurarsi i mezzi di commetterne altri, per facilitarne, per consumarne l'esecuzione, o per assicurarne l'impunità.

228. Li giudici potranno ordinare, se lo credono utile, delle nuove informazioni.

Potranno egualmente ordinare, se vi è luogo, che siano presentati loro gli oggetti che servono a convinzione, e che fossero rimasti depositati nella cancelleria del tribunale di prima istanza.

Il tutto sarà eseguito dentro il termine il più breve.

229. Se la corte non trova alcuna traccia di un delitto preveduto dalla legge, o se non trova indizj sufficienti di colpabilità ordinerà che il prevenuto sia messo in libertà; il che sarà eseguito all' istante, meno il caso, in cui fosse ritenuto per altro motivo.

Nel medesimo caso, allorchè la corte delibererà intorno ad un' opposizione alla scarcerazione del prevenuto pronunziata dai primi giudici, confermerà il loro ordine, ciò che sarà eseguito, come si è detto nel precedente paragrafo.

230. Se la corte crede, che il prevenuto debba essere inviato ad un tribunale di polizia semplice, o di polizia correzionale, pronunzierà il rinvio, e indicherà il tribunale, che deve conoscerne.

Nel caso di rinvio ad un tribunale di polizia semplice, il prevenuto sarà messo in libertà.

231. Se il fatto è dalla legge qualificato delitto di competenza di una corte, e la corte trovi delle prove a carico sufficienti per motivare l' ammisione in stato d' accusa, ordinerà che il prevenuto sia rimesso avanti alle assise, o alla corte speciale, nel

caso che questa corte fosse competente, dietro le regole pubblicate nel titolo 6. del presente libro.

Se il delitto è stato malamente qualificato nell' ordine di carcerazione la corte lo annullerà, e ne decreterà un nuovo.

Se la Corte nel pronunziare l' accusa del prevenuto, delibera sopra un' opposizione alla sua scarcerazione, annullerà l' ordine dei primi giudici, e rilascerà un' ordine di arresto personale.

Ved. gli articoli 220. 243. *e* 329. *del Codice del* 3. *brumajo*.

232. Ogni qualvolta la corte rilasci un ordine di cattura, si uniformerà a quanto si è detto nel secondo paragrafo dell' art. 34.

Ved. l' Art. precedente.

233. L' ordine di carcerazione o sia stato emanato dai primi giudici, o da una corte, sarà inscritto nel decreto di emmissione in stato di accusa, il quale conterrà l' ordine di condurre l' accusato nella casa di giustizia stabilita presso la corte, avanti il quale l' accusato sarà rinviato.

234. I decreti saranno sottoscritti da tutti li giudici, che li avranno emessi: vi sarà fatta menzione, sotto pena di nullità, tanto del requisitorio del ministero pubblico, che del nome di ogni giudice.

Ved. l' Art. 438. del Cod. del 3. brumajo.

235. In tutti gli affari le corti imperiali, finchè non avranno deciso, se vi sia luogo all' ammissione instato d' accusa, potrand' offizio, o vi sia, o no un' istruzione cominciata dai primi giudici, ordinare delle ricerche, farsi presentare i documenti, prendere o far prendere nuove informzioni, ed in seguito stabilire quello, che sarà conveniente.

236. Nel caso dell' articolo precedente uno dei membri della sezione, di cui si è parlato nell' articolo 218. farà le funzioni di Giudice istruttore.

237. Il Giudice ascolterà i testimoni, o incaricherà, per ricevere le loro deposizioni, uno dei giudici del tribunale di prima istanza, nella giurisdizione del quale essi dimorano, interrogherà il prevenuto, farà costatare per iscritto tutte le prove ed indizj, che potranno raccogliersi, e rilascerà, secondo le circostanze, i mandati d' accompagnamento di deposito, o di arresto.

Ved. gli art. 81. e seguenti.

238. Il procuratore generale farà il suo rapporto dentro cinque giorni da quello, in cui il giudice istruttore gli avrà rimesse le carte.

239. Non sarà rilasciato preventivamente

alcun' ordine di arresto personale; e se dall'esame risulta, che vi è luogo a rinviare il prevenuto alla corte di assise, o alla corte speciale, o al tribunale di polizia correzionale, la sentenza conterrà quest' ordine, o quello di ripresentarsi, se il prevenuto sia tato messo in libertà sotto cauzione.

240. Saranno osservate inoltre le altre disposizioni del presente codice non contrarie alli cinque articoli precedenti.

241. In ogni caso, in cui il prevenuto sarà trasmesso alla corte di assise, o alla corte speciale, il procuratore generale sarà tenuto di redigere l' atto di accusa.

L' atto di accusa esporrà: 1. la natura del delitto, che forma la base dell' accusa, 2. il fatto, e tutte le circostanze, che possono aggravare, o diminuire la pena; il prevenuto vi sarà nominato, e descritto chiaramente.

L' atto di accusa terminerà col seguente epilogo.

In conseguenza N. è accusato di aver commesso il tale omicidio, il tal furto, o altro delitto colla tale, e tale circostanza.

Ved. gli art. 233. e seg. del Codice del 3. brumajo, e l' articolo 20. della legge del 7. piovoso anno 9.

242. L' ordine di rinvio, e l' atto di ac-

cusa saranno notificati all' accusato, e gli sarà lasciata copia di tutto.

Ved. l' Art. 259. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

243. Dentro 24. ore successive a questa notificazione l' accusato sarà trasportato dalla casa di arresto nella casa di giustizia stabilita presso la corte, ove deve essere giudicato.

Ved. l' Art. 262. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

244. Se l' accusato non può essere arrestato, o non si presenta, si procederà contro di esso in contumacia, come sarà stabilito in appresso al capitolo 2. titolo 4. del presente libro.

Ved. l' Art. 263. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

245. Il procuratore generale darà avviso dell' ordine di rinvio alla corte d' assises, o alla corte speciale tanto al maire del luogo del domicilio del prevenuto, se è cognito, quanto a quello del luogo in cui è stato commesso il delitto.

Ved. gli articoli 261. 590. 591. 592. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

246. Il prevenuto, rispetto al quale la corte imperiale avrà deciso, che non vi è luogo al rinvio ad una di queste corti, non potrà più esservi tradotto a causa dello stesso fatto, a meno che non sopravvengono delli nuovi argomenti a di lui carico.

Ved. l' Art. 255. *del Cod. del* 3. *brumajo.*

247. Sono considerati come nuovi argomenti le dichiarazioni dei testimonj, i documenti, o i processi verbali, che non avendo potuto essere sottoposti all' esame della corte imperiale, sono ciò non ostante tali o da avvalorare le prove, che la corte avesse trovate troppo deboli, o da dare ai fatti dei nuovi sviluppi utili alla manifestazione della verità.

Ved. la legge del 6. ventoso an. 2.

248. In questo caso l' uffiziale di polizia giudiciaria, o il giudice istruttore invierà senza ritardo copia dei documenti, e prove a carico al procuratore generale della corte imperiale, e sulla richiesta del procuratore generale il presidente della sezione criminale indicherà il giudice, avanti il quale sarà ad istanza del ministero pubblico proceduto a nuova instruzione conforme è stato prescritto.

Il giudice istruttore potrà sempre decretare, se vi sarà luogo, dietro le nuove risultanze e prima di rinviarle al procuratore generale, un mandato di deposito contro il prevenuto, che fosse già stato messo in libertà conforme al disposto nell' articolo 229.

240. Il procuratore imperiale darà contezza, ogni otto giorni, al procuratore generale di tutti gli affari criminali, di poli-

zia correzionale, o di polizia semplice, che fossero sopravvenuti.

250. Allorchè nel ragguaglio delle cause di polizia correzionale, o di semplice polizia il procuratore generale troverà, che presentino de' caratteri più gravi, potrà ordinare, che gli siano trasmesse le carte, ma però dentro quindici giorni dopo averne avuta notizia, per quindi fare dentro quindici giorni da che le avrà ricevute, queirequisitorj, che stimerà convenevoli, e perchè dalla corte nel termine di tre giorni si ordini, ciò, che sarà di giustizia.

251. In ogni dipartimento si terranno delle assises per giudicare gl' individui, che vi saranno trasmessi dalla corte imperiale.

252. Nei dipartimenti, in cui risiede la corte imperiale, le assise saranno tenute da cinque fra suoi membri, fra quali uno sarà il presidente.

Il procuratore generale, o uno dei suoi sostituti vi adempirà le funzioni di ministero pubblico.

Il cancelliere della corte vi eserciterà le sue funzioni.

253. Negli altri dipartimenti la corte d' assises sarà composta 1. di un membro della corte imperiale delegato a quest' effetto, e che sarà presidente della assises, 2. di

quattro giudici presi fra li presidenti, ed i giudici più anziani del tribunale di prima istanza del luogo in cui si tengono le assises, 3. d' un sostituto del procurator generale, il quale porterà il titolo di procuratore imperiale criminale, 4. del cancelliere del tribunale di prima istanza.

254. La corte imperiale potrà ciò non ostante delegare uno, o più de' suoi membri per completare il numero dei quattro giudici della corte d' assises.

255. Se il numero di questi delegati è al di sotto di quello di giudici, che col presidente devono comporre la corte, questo numero sarà completato dal tribunale di prima istanza secondo la regola stabilita nell' articolo 253.

Ved. gli art. 252. 263 *e* 254.

256. In ogni caso gli giudici uditori potranno essere inviati alla corte d' assises per farvi il servizio di giudice, se abbiano l' età richiesta.

257. Li membri della corte imperiale, li quali avranno dato il loro voto per l' ammissione in stato di accusa, non potranno nell' istesso affare presiedere le assises, nè assistere il presidente, sotto pena di nullità.

Sarà lo stesso riguardo al giudice istruttore.

258. Le assises si terranno ordinariamente nel capo luogo di ogni dipartimento.

La corte imperiale potrà ciò non ostante indicare un tribunale diverso da quello del capo luogo.

259. Si terranno le assises in ogni tre mesi.

Potranno tenersi anche più spesso, se lo esige il bisogno.

260. Il presidente della corte di assises stabilirà il giorno in cui le assises devono aprirsi.

Le assises non saranno chiuse se non che quando vi sieno state portate tutte le cause criminali, che erano in pronto al tempo della loro apertura.

261. Gli accusati, che fossero giunti nella casa di giustizia dopo l'apertura delle assises non potranno esservi giudicati, se non che nel caso, in cui il procuratore generale lo avrà richiesto, gli accusati vi avranno acconsentito, e il presidente l'avrà ordinato.

In questo caso il procuratore generale, e gli accusati saranno considerati, come se avessero rinunziato alla facoltà di ricorrere per nullità contro l'ordine, che porta il rinvio alla corte d'assises.

262. Le sentenze della corte di assises

non potranno essere attaccate, che per la via di cassazione, e nelle forme determinate dalla legge.

263. Se dopo la notificazione fatta ai giurati in esecuzione dell' articolo 389. del presente codice, il presidente della corte d' assises si trova nell' impossibilità di adempire le sue funzioni, sarà rimpiazzato dal più anziano fra gli altri giudici della corte imperiale nominati, o delegati per assisterlo, e s' egli non ha per assessore alcun giudice della corte imperiale, presidente del tribunale di prima istanza.

264. Li giudici della corte imperiale saranno in caso d' assenza, o di qualunque altro impedimento rimpiazzati da altri giudici della stessa corte, ed in loro mancanza, dai giudici di prima istanza: quelli di prima istanza lo saranno dai supplenti.

Li giudici uditori che saranno presenti, ed avranno l' età richiesta, concorreranno per il rimpiazzo colli giudici di prima istanza secondo l' ordine della loro ammissione.

265. Il procuratore generale potrà anche quando si trovi presente, delegare le sue funzioni ad uno dei suoi sostituti.

Questa disposizione è comune alla corte imperiale, ed alla corte di assises.

§. I.

Funzione del Presidente

266. Il Presidente è incaricato 1. di sentire l'accusato, quando arriva nella casa di giustizia, 2. di convocare i giurati, e di estrarli a sorte.

Potrà delegare queste funzioni ad uno dei giudici.

Ved. l'art. 273. del Cod. del 3. brumajo.

267. Sarà di più incaricato personalmente di dirigere i giurati nell' esercizio delle loro funzioni, di far loro l'esposizione della causa sulla quale dovranno deliberare, di richiamarli ancora al loro dovere, di presiedere a tutta l' instruzione, e di determinare l' ordine fra quelli, che domanderanno il parlare.

Avrà la polizia dell'udienza.

Ved. gli articoli 274. e 275. del Cod. del 3. brumajo.

268. Il presidente è rivestito di un potere di discrizione, in virtù del quale potrà di sua autorità fare tuttocciò, che gli sembrerà utile allo scoprimento della verità, e la legge incarica il suo onore, e la sua coscienza d'impiegare ogni sforzo per favorirne la manifestazione.

Ved. gli art. 276. e 277. del Codice del 3. brumajo.

269. Potrà nel dibattimento chiamare, anche col mezzo di un mandato di accompagnamento e sentire ogni sorta di persone, o farsi recare tutti i nuovi documenti che gli sembrassero, dietro i nuovi sviluppi dati all' udienza tanto dall' accusato, che dai testimonj, poter dare maggior lume sul fatto contestato.

Li testimonj chiamati in tal materia non presteranno giuramento, e le loro dichiarazioni non saranno considerate, che come indizj.

270. Il presidente dovrà rigettare tuttociò che tendesse a prolungare i dibattimenti, senza speranza di avere maggior certezza nei risultati.

Ved. l' art. 277. del Cod. brumajo.

§. II.

Funzioni del Procuratore generale imperiale.

271. Il procuratore generale imperiale tanto di per se stesso, che col mezzo del suo sostituto agirà contro ogni persona messa in stato di accusa secondo le forme prescritte nel capo 1. di questo titolo: egli non po-

trà portare avanti la corte qualunque altra accusa sotto pena di nullità, e se vi è luogo, di azione civile contro di lui.

Ved. gli art. 278. 279. *e* 301. *del Cod. del* 3. *brumajo*,

272. Subito che il Procuratore generale, o il suo sostituto avrà ricevute le carte; procurerà con tutto l'impegno, che siano fatti gli atti preliminari, e che tutto sia all'ordine affinchè i dibattimenti possono incominciare all'epoca dell'apertura delle assises.

Ved. l'art. 331. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

273. Assisterà ai dibattimenti, domanderà l'applicazione della pena, e sarà presente quando si pronunzia la sentenza.

274. Il procuratore generale d'offizio, o per ordine del Gran-Giudice ministro della Giustizia incarica il procuratore imperiale di ricercare i delitti, di cui ha conoscenza.

Ved. gli art. 280. 281. 282. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

275. Riceve le denunzie, e le querele, che gli sono state indrizzate o dalla corte imperiale, o da un funzionario pubblico, o da un semplice cittadino, e ne tiene registro.

Le trasmette alli procuratori imperiali.

Ved. l' art. 281. del Cod. del 3. brumajo.

276. Fa in nome della legge tutte le domande, che stima utili, la corte è tenuta di dargliene atto, e di emettervi la sua deliberazione,

Ved. l' art. 295. del Cod. del 3. brumajo.

277. Il procuratore generale deve sottoscrivere le sue domande: quelle fatte nel corso di un dibattimento saranno inserite dal cancelliere nel suo processo verbale, e saranno sottoscritte ancora dal procuratore generale: ogni decisione, alla quale abbiano dato luogo queste domande, sarà sottoscritta dal giudice, che avrà presieduto, e dal cancelliere.

Ved. l' art. 293. del Cod. del 3. brumajo.

278. Allorchè la corte non deferisse alla domanda del procuratore generale, non sarà lasciata, nè sospesa l' istruzione, o il giudizio, in cassazione per parte del procurator generale,

Ved. l' art. 294. 456. n. 3. del Cod. del 3. brumajo an. 4.

279. Ogni officiale di polizia giudiziaria, ed anche li giudici istruttori sono sottoposti alla sorveglianza del procurator generale.

Tutti quelli, che in virtù dell' articolo 9. del presente codice sono in ragione di funzioni anche amministrative chiamati del-

la legge a fare degli atti di polizia giudiziaria, sotto questo rapporto soltanto sono sottoposti alla medesima sorveglianza.

Ved. gli art. 22. 283. del. Cod. del 3. brumajo.

280. In caso di negligenza degli officiali di polizia giudiziaria, o de' giudici istruttori, il procuratore generale gli ammonirà, quest' ammonizione sarà trascritta da lui in un registro tenuto a quest' effetto.

281. In caso di recidiva il procuratore generale li denunzierà alla corte.

Sull' autorizzazione della corte il procuratore generale li farà citare alla camera di consiglio.

La corte ingiungerà loro di essere più esatti per l' avvenire, e li condannerà alle spese tanto della citazione, che della spedizione, e della notificazione dell' ordine.

Ved. l' art. 284. del Cod. del 3. brumajo.

282. Vi sarà recidiva ogni qualvolta il funzionario sarà redarguito per qualunque affare prima che spiri un' anno a contare dal giorno in cui l' ammonizione fu posta nel registro.

283. In tutti i casi, in cui li procuratori imperiali, e li presidenti sono autorizzati di adempire le funzioni di officiale di

polizia giudiziaria, e di giudice istruttore, potranno delegare al procuratore imperiale, al giudice istruttore, o anche al giudice di pace di un circondario comunale vicino al luogo del delitto, le funzioni che sono loro attribuiti respettivamente, meno il potere di rilasciare li mandati di accompagnamento, di deposito, e di arresto contro li prevenuti.

Ved. l'art. 291. del Cod. del 3. brumajo.

§. III.

Funzione del procuratore imperiale criminale.

284. Il procuratore imperiale criminale di cui si è parlato nell' art. 253. rimpiazzerà nella corte di assises il procuratore generale imperiale nei dipartimenti in cui non risiede la corte imperiale, senza pregiudizio della facoltà, che avrà sempre il procuratore generale di portarsi egli stesso per esercitarvi le sue funzioni.

285. Il sostituto risiederà nel capo luogo del dipartimento.

286. Se le assises si tengono in una città non capo luogo, vi si trasferirà.

287. Il procuratore imperiale criminale adempirà ancora le funzioni di ministero

pubblico nell' istruzione, e nel giudizio degli appelli di polizia correzionale.

288. In caso d' impedimento momentaneo sarà rimpiazzato dal procuratore imperiale del tribunale di prima istanza del capo luogo.

289. Sorveglierà gli offiziali di polizia giudiziaria del dipartimento.

290. Renderà conto al procuratore generale imperiale ogni trimestre' ed anche più spesso, se ne sarà richiesto, dello stato della giustizia del dipartimento in materia criminale, di polizia correzionale, e di semplice polizia.

Ved. gli art. 27. 249. 250. 264. 265. e 276.

CAPITOLO XIII.

Della procedura davanti la corte d' assises.

291. Quando sarà stato pronunziato intorno l' accusa, se la causa non deve essere giudicata nel luogo in cui risiede la corte imperiale, il processo sarà per ordine del procurator generale indrizzato dentro 24. ore alla cancellaria del tribunale di prima istanza del capo luogo del dipartimento, o alla cancellaria del tribunale, che potrebbe essere stato indicato.

In tutti i casi le carte, che servono a convinzione, che fossero rimaste depositate nella cancellaria del tribunale d'istruzione, o che fossero state portate a quella della corte imperiale, saranno riunite nello stesso termine alla cancellaria, in cui devono essere mandate le carte del processo.

Ved. l' art. 302. del Cod. del 3. brumajo.

292. Correranno le 24. ore del momento della notificazione fatta all' accusato dell' ordine di rinvio avanti la corte d' assisa.

L' accusato, se è detenuto, sarà dentro lo stesso termine mandato nella casa di giustizia del luogo, in cui devono tenersi le assises.

Ved. l' Art. 302. del Cod. del 3. brumajo.

293. Dentro 24. ore al più tardi dopo ricevuto le carte nella cancelleria, e dopo l' arrivo dell' accusato nella casa di giustizia questi sarà interrogato dal presidente della corte d' assises, o dal giudice, ch' egli avrà delegato.

Ved. gli articoli 315. del Cod. del 3. brumajo anno 4.

294. L' accusato sarà interpellato di dichiarare la scelta, che avrà fatta di un difensore per ajutarlo nella sua difesa: altrimenti il giudice glie ne destinerà uno sull' istante sotto pena di nullità degli atti successivi.

Questa destinazione si avrà per non fatta e la nullità non sarà pronunziata, se l' accusato scelga un difensore.

Ved. l' Art. 231. del Cod. del 3. brumajo.

295. Il difensore dell' accusato non potrà essere da lui scelto, o nominato dal giudice, che fra gli avvocati, o patrocinatori della corte imperiale, o della sua giurisdizione, a meno che l' accusato non ottenga dal presidente della corte d' assises il permesso di scieglierlo fra i suoi parenti, ed amici.

296. Il giudice avvertirà in oltre l' accusato, che nel caso, in cui si credesse fondato, a chiedere la nullità, deve farne la dichiarazione dentro cinque giorni seguenti, e dopo la spirazione di questo termine non sarà più ammissibile.

L' esecuzione del presente articolo, e dei due precedenti sarà costata da un processo verbale, che sarà sottoscritto dall' accusato, dal giudice, e dal cancelliere. Se l' accusato non sa, e non vuole sottoscrivere, il processo verbale ne farà menzione.

297. Se l' accusato non è stato avvertito in conformità dell' articolo precedente, non sarà sanata la nullità col suo silenzio: saranno conservati i suoi dritti salvo a sperimentarli dopo la sentenza definitiva.

Ved. l' Art. precedente.

298. Il procuratore generale è tenuto di fare la sua dichiarazione nello stesso termine a contare dall' interrogatorio, e sotto la stessa pena di perdita di dritto stabilita nell' articolo 296.

299. La dichiarazione dell' accusato, e quella del procurator generale devono esprimere l' oggetto della domanda in nullità.

Questa domanda non può esser formata, che contro la sentenza di rinvio alla corte di assises, e nei tre seguenti casi:

1. Se il fatto non è qualificato delitto di competenza di una corte dalla legge.

2. Se non è stato inteso il ministero pubblico.

3. Se la sentenza non è stata emessa dal numero dei giudici fissato dalla legge.

300. La dichiarazione deve esser fatta alla cancelleria.

Subito, che il cancelliere l' avrà ricevuta, il procuratore generale della corte imperiale manderà spedizione della sentenza al procuratore generale della corte di cassazione, la quale sarà tenuta di pronunziarvi prima di ogni altra causa.

Ved. gli art. 440. e 447. del Cod. del 3. brumajo.

301. Non ostante la domanda di nullità l' instruzione sarà continuata fino al dibattimento esclusivamente.

302. Il difensore potrà comunicare coll' accusato dopo il suo interrogatorio.

Potrà farsi anche comunicare tutte le carte senza ritardo dell' istruzione.

Ved. l' Art. 322. del Cod. del 3. brumajo.

303. Se vi fossero dei nuovi testimonj da sentirsi, e che risiedessero fuori del luogo, in cui si tiene la corte di assises, il presidente o il giudice, che lo rimpiazza potrà incombenzare per ricevere le loro desposizioni il giudice istruttore del circondario: questi dopo averle ricevute le manderà chiuse, e siggillate al cancelliere, che deve esercitare le sue funzioni alla corte d' assises.

Ved. gli art. 317. e 318. del Cod. del 3. brumajo.

304. I testimonj, che non fossero comparsi dietro la citazione del presidente o del giudice da lui richiesto, e che non avessero giustificato, che erano legittimamente impediti, o che ricuseranno di fare la loro deposizione, saranno giudicati dalla corte d' assises, e puniti conforme all' articolo 80.

305. I difensori degli accusati potranno prendere, o far prendere, a loro spese, copia di quelle parti di processo, che giudicheranno utili alla loro difesa.

Non sarà rilasciata gratuitamente agli accusati in qualunque numero siano, ed in

tutti i casi, che una sola copia dei processi verbali costatanti il delitto, e delle dichiarazioni scritte dei testimonj.

Il presidente, li giudici, ed il procuratore generale sono tenuti d' invigilare all' esecuzione del presente articolo.

Ved. l' Art. 320. del Cod. del 3. brumajo.

306. Se il procuratore generale, o l' accusato hanno dei motivi per domandare che la causa non sia portata alla prima riunione del giurì, presenteranno al presidente della corte d' assises una domanda per la proroga.

Il presidente deciderà, se questa proroga debba accordarsi; e potrà procedere a proroga anche d' offizio.

Ved. gli articoli 353. 354. del Cod. del 3. brumajo.

307. Allorchè saranno stati formati a motivo dello stesso delitto più atti d' accusa contro più accusati il procuratore generale potrà chiederne l' unione, ed il presidente potrà ordinarla anche d' offizio.

Ved. l' Art. 234 del Cod. del 3. brumajo.

308. Allorchè l' atto d' accusa conterrà più delitti non connessi, il procuratore generale potrà chiedere, che gli accusati non siano giudicati per ora, che sopra uno, o alcuni di questi delitti, e il presidente potrà ordinarlo d' offizio.

309. Nel giorno fissato per l' apertura delle assises dopo che la corte è radunata in seduta, dodici giurati prenderanno posto secondo l' ordine fissatodalla sorte sopra sedie separate dal pubblico, dalle parti, e dai testimonj, dirimpetto a quello destinato all' accusato.

Ved. l' art. 338. 339. *del Cod. del* 3. *brumajo*.

Fine del Tomo I.